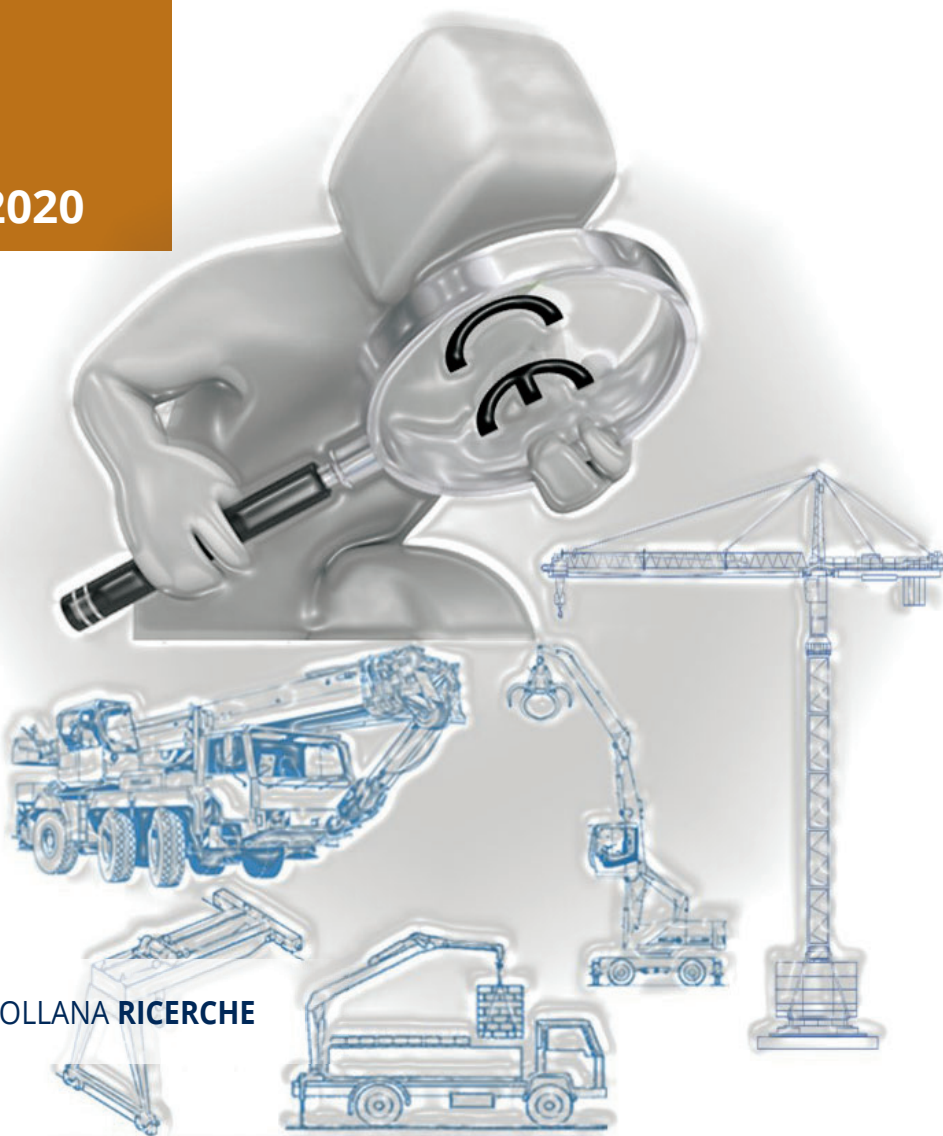


APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

INAIL

L'accertamento tecnico
per la verifica periodica

2020



COLLANA **RICERCHE**

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

INAIL

L'accertamento tecnico
per la verifica periodica

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Autori

Sara Anastasi¹, Luigi Monica¹

con la collaborazione di

Andrea Farinella¹, Fabio Giordano¹, Tiziano Giulimondi¹

¹ Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

per informazioni

Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma
dit@inail.it
www.inail.it

© 2020 Inail

ISBN 978-88-7484-665-8

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Premessa

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sollevamento materiali, elencate nell'allegato VII al medesimo decreto, siano sottoposte a verifiche periodiche, volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'Inail è stato individuato dal d.m. 11 aprile 2011 quale titolare della prima di tali verifiche periodiche che gestisce direttamente, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale, o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Allo stesso tempo il legislatore ha riconosciuto l'Inail come organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 17/2010; in tale contesto l'Istituto predispone i pareri di accertamento tecnico sulla conformità anche delle attrezzature di sollevamento, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell'iter di sorveglianza.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica e quello di organo tecnico per la sorveglianza del mercato riconosciuti all'Istituto, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha ritenuto utile, partendo dal patrimonio informativo che negli anni ha costituito e dalle competenze maturate nell'espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, sviluppare un archivio dei pareri tecnici prodotti, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l'attività di verifica periodica, nell'ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

Nello specifico l'elaborato presenta una rassegna delle non conformità rilevate su attrezzature di lavoro afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, illustrando gli esiti delle azioni di sorveglianza del mercato intraprese.

Carlo De Petris
*Direttore del Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti,
prodotti e insediamenti antropici*

Indice

1. Introduzione	7
2. Il flusso della sorveglianza del mercato	9
3. La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento	16
4. Le norme armonizzate	18
5. Sorveglianza del mercato e verifica periodica	21
5.1 Schede tecniche	22
Appendice - Documentazione	74

1. Introduzione

Nel corso degli anni è emersa sempre più la stretta correlazione tra attività di verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente *aiutarsi* per un miglioramento del servizio prestato.

Verifica periodica e sorveglianza del mercato, infatti, rappresentano strumenti per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza. La verifica è da sempre uno dei motori dell'attività di sorveglianza del mercato, come ribadito nel nuovo regime di verifica definito dall'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell'ambito del quale è previsto (punto 3.1.4 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011) che, laddove il verificatore ravvisi delle carenze rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili, ne dia comunicazione in modo da attivare l'iter di sorveglianza del mercato.

Allo stesso tempo le conclusioni dell'iter di sorveglianza del mercato offrono utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell'espletamento di questa attività, indirizzando i verificatori nell'individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l'attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine di sollevamento materiali ricomprese nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., per costituire un archivio di pratico e immediato utilizzo per i soggetti verificatori.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle attrezzature afferenti al gruppo SC di cui al d.m. 11 aprile 2011, evidenziando, rispetto allo stato dell'arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un'informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in verifica.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

- **una prima parte descrittiva** nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che ne definisce la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l'anno di fabbricazione (da intendersi coincidente con l'anno di immissione sul mercato della macchina) al

fine di definire lo stato dell'arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l'indicazione di tale data è utile anche in relazione all'eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;

- **una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento:** questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
- **una parte denominata "accertamento tecnico"** che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
 - una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull'esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
 - un'altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l'esito dell'accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall'autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell'arte di riferimento.

Nello specifico il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:

- fabbricanti e distributori di apparecchi di sollevamento e attrezzature intercambiabili, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
- verificatori, offrendo utili indicazioni per orientare l'attenzione nel corso dei controlli previsti per le verifiche periodiche su specifiche criticità emerse nel corso dell'attività di sorveglianza del mercato;
- datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire informazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell'art. 71 comma 1 e dell'art. 70 comma 1).

2. Il flusso della sorveglianza del mercato delle macchine di sollevamento

Il termine “sorveglianza del mercato” indica l’attività delle autorità degli Stati membri di verifica della conformità dei prodotti disciplinati dalla direttiva successivamente all’immissione sul mercato o alla messa in servizio e di adozione delle misure necessarie riguardo ai prodotti non conformi.

La sorveglianza del mercato è pertanto distinta dalla valutazione di conformità, volta a garantire la conformità dei prodotti *prima* della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

La sorveglianza del mercato può essere effettuata in qualsiasi momento successivo al completamento della costruzione della macchina, non appena il prodotto in questione viene messo a disposizione per la distribuzione o l’utilizzo nell’UE. Le macchine possono essere esaminate presso la sede di fabbricanti, importatori, distributori, società di noleggio, durante il transito o ai confini esterni dell’UE oppure presso i locali dell’utilizzatore dopo la messa in servizio; tuttavia, in quest’ultimo caso sarà necessario distinguere le caratteristiche della macchina fornita dal fabbricante da quelle che possono risultare da interventi apportati dall’utilizzatore, facendo principalmente riferimento alle istruzioni originariamente fornite dal fabbricante a corredo della macchina.

Nel valutare la conformità del prodotto, le autorità di sorveglianza del mercato devono tener conto dello stato dell’arte, ivi incluse, se del caso, le norme armonizzate in vigore al momento dell’immissione sul mercato della macchina e devono fare riferimento all’uso previsto dal fabbricante e all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

In Italia l’art. 6 del d.lgs. 17/2010 di recepimento della direttiva macchine attribuisce a Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di autorità di sorveglianza del mercato riguardo le macchine e le quasi-macchine e individua l’Inail per gli accertamenti di carattere tecnico.

Se le autorità di sorveglianza del mercato, a seguito di segnalazione di presunta non conformità, nutrono dubbi in merito alla conformità di una macchina o di una quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, possono richiedere al fabbricante la trasmissione del fascicolo tecnico (per le macchine) o della documentazione tecnica pertinente (per le quasi-macchine).

Attraverso l’esame di tale documentazione, l’Inail valuta le misure adottate dal fabbricante per far fronte ai rischi associati alla macchina/quasi-macchina, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili, indicati come presunti non conformi.

La mancata trasmissione del fascicolo tecnico della macchina o della documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine, in risposta alla richiesta debitamente moti-

vata avanzata dall'autorità di sorveglianza del mercato, può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina o della quasi-macchina [cfr. allegato VII, sezione A, punto 3 allegato VII, sezione B, lettera b) della direttiva macchine]. Laddove, al termine della propria indagine, l'autorità di sorveglianza del mercato rilevi che un prodotto immesso sul mercato non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, essa impone in primo luogo al fabbricante o al suo mandatario di adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme, o di ritirarlo dal mercato entro un termine da essa specificato. Tali misure correttive dovrebbero essere adottate per ogni singola macchina/quasi-macchina avente lo stesso difetto di progettazione o di fabbricazione ed essere applicate in tutto il mercato dell'UE.

Qualora il fabbricante non metta in atto volontariamente le azioni correttive necessarie entro il termine fissato dall'autorità di sorveglianza del mercato, lo Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per assicurare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi. Tali misure devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alla clausola di salvaguardia.

Le autorità di sorveglianza del mercato devono inoltre disporre misure appropriate per avvertire gli utilizzatori, ove possibile, in cooperazione con gli operatori economici interessati, onde prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal difetto identificato.

In figura 1 è esemplificato il flusso che sintetizza il processo di sorveglianza del mercato, così come è stato strutturato sul territorio nazionale, evidenziando le diverse figure che partecipano all'iter che va dalla formulazione della segnalazione di presunta non conformità (attivata da organi di vigilanza territoriale nell'espletamento delle loro attività di vigilanza o di indagini per infortuni, verificatori nello svolgimento delle attività tecniche di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., o nel caso, autorità giudiziarie, ecc.) all'adozione di un provvedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell'accertamento tecnico redatto da Inail.

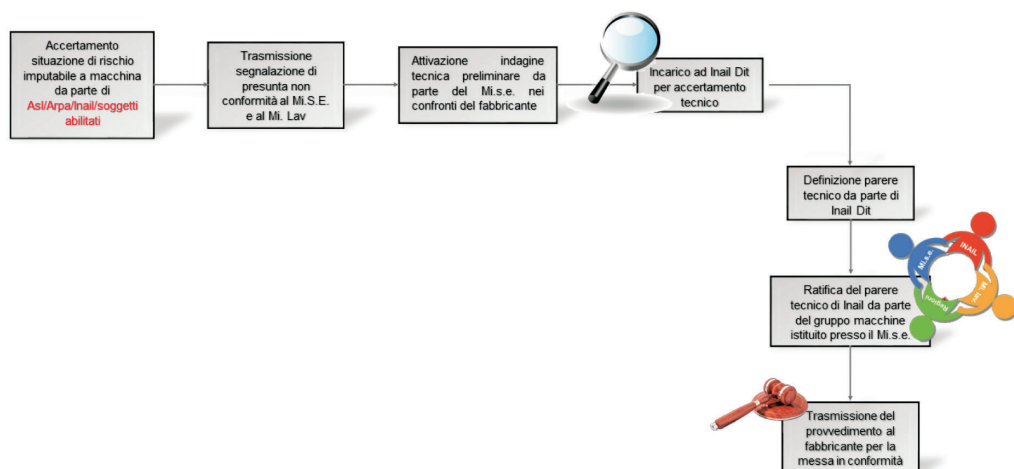


Figura 1: Flusso dell'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010

Come evidente dalla figura 1 il motore dell'attività di sorveglianza del mercato è rappresentato dalla segnalazione di presunta non conformità, quale elemento imprescindibile di constatazione di presunti scostamenti dal precetto legislativo rappresentato dall'allegato I alla direttiva macchine. È pertanto evidente l'importanza che la predisposizione di tale documento rivesta per rendere più efficace e puntuale l'intervento dell'intera macchina della sorveglianza.

Di seguito si riporta il modulo per l'attivazione di una segnalazione di presunta non conformità alla direttiva macchine, secondo le istruzioni operative fornite dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 22 agosto 2019 (nell'Appendice documentazione).

Si precisa che per quanto riguarda le segnalazioni di presunta non conformità rilevate nel corso dell'espletamento dell'attività di verifica periodica il punto 3.2.2 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 prevede che vengano comunicate al soggetto titolare della funzione, per cui, nel caso specifico della prima verifica periodica, i verificatori Inail inoltrano le suddette al Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit), mentre i soggetti abilitati trasmettono la segnalazione all'unità operativa territoriale competente, che provvederà successivamente all'invio al Dit.

Il modello di segnalazione di presunta non conformità alla direttiva macchine consta di una serie di settori volti a fornire le necessarie informazioni per l'attivazione, ove se ne riscontrino le condizioni, dell'iter di sorveglianza del mercato.

Il fac simile sotto riportato è quello attualmente adottato per la segnalazione di presunta non conformità e sintetizza tutti gli elementi utili all'avvio dell'azione di sorveglianza del mercato.

In particolare è prevista la compilazione di tutte le informazioni riguardanti la macchina: tali dati possono essere reperiti dalla marcatura apposta sul prodotto, altrimenti sulla dichiarazione CE di conformità. È bene accertare che vi sia corrispondenza tra le informazioni rintracciabili sulla targhetta e quelle rinvenibili dalla dichiarazione CE di conformità. Si fa rilevare che l'anno di fabbricazione è quello riportato sulla marcatura CE e potrebbe non coincidere (perché antecedente) con l'indicazione presente sulla dichiarazione CE di conformità, che si riferisce alla data di immissione sul mercato della macchina. L'indicazione del modello è necessaria perché l'avvio dell'azione di sorveglianza riguarderà esclusivamente lo specifico modello segnalato, per cui, qualora la medesima problematica dovesse essere riscontrata anche su altri modelli del medesimo fabbricante, è necessario provvedere con una ulteriore segnalazione alle autorità competenti.

L'individuazione del fabbricante è l'elemento fondamentale per l'avvio del procedimento; proprio in tal senso è essenziale che alla segnalazione di presunta non conformità sia allegata la dichiarazione CE di conformità, quale documento legale con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto e pertanto diventa l'interlocutore dell'autorità per la dimostrazione delle scelte operate per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza oggetto di accertamento.

La dichiarazione CE di conformità fornisce, infatti, informazioni essenziali che con-

sentono alle autorità di sorveglianza del mercato di effettuare le verifiche necessarie circa:

- l'identità del fabbricante delle macchine e del suo eventuale mandatario;
- la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;
- la procedura di valutazione della conformità applicata e l'identità dell'organismo notificato interessato, se del caso;
- le altre direttive che sono state applicate relativamente a taluni pericoli più specifici;
- le norme armonizzate o altre specifiche tecniche eventualmente applicate.

Con riferimento alla corretta individuazione del fabbricante per il settore sollevamento è bene fare alcune precisazioni, che riguardano in particolare quei prodotti (ad es. gru su autocarro o paranchi) che sono accompagnati da dichiarazione di tipo II B o del fabbricante.

In questo caso il riferimento per le eventuali carenze costruttive è rappresentato da chi ha realizzato il prodotto finale, provvedendo a rilasciare la dichiarazione CE di conformità, per cui sarà necessario reperire questo documento e indicare nella segnalazione la persona che si è occupata dell'allestimento/installazione, che quindi finisce per diventare ai sensi della direttiva macchine il fabbricante del prodotto e quindi il responsabile della sua conformità.

La direttiva 98/37/CE, infatti, non prevedeva azioni di sorveglianza del mercato su prodotti accompagnati da dichiarazione del fabbricante (ai sensi dell'allegato IIB alla direttiva 98/37/CE), per cui si comprende la necessità di accertare la disponibilità della dichiarazione CE di conformità, sia perché funzionale all'utilizzo del prodotto sia per l'individuazione delle responsabilità circa la conformità dello stesso. Per le altre indicazioni che riguardano la compilazione del modello di segnalazione si rimanda alle note predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in Appendice.

**SEGNALAZIONE DI PRESUNTA NON CONFORMITÀ
AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA**

- ☐ della Direttiva 98/37/CE
☐ della Direttiva 2006/42/CE

DATI RELATIVI ALLA MACCHINA

MACCHINA (o "quasi macchina"):

MODELLO:

MATRICOLA O NUMERO DI SERIE

ANNO DI COSTRUZIONE:

LA MACCHINA RISULTA ANCORA IN PRODUZIONE ☐ non rilevabile ☐ NO ☐ SI

Data termine di produzione

COMPRESA NELL'ALLEGATO IV: ☐ NO ☐ SI

Se SI, la dichiarazione CE di conformità riporta i dati dell'Organismo notificato?

☐ NO ☐ SI

.....se SI indicare "l'Organismo di certificazione notificato":

.....se NO indicare la norma armonizzata di tipo C riportata nella dichiarazione:

ESEMPLARE UNICO ☐ NO ☐ SI

DATI RELATIVI AL FABBRICANTE

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO: via n° città (.....)

TELEFONO: sito web

MAIL PEC

DATI RELATIVI AL MANDATARIO (se nominato)

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO: via n° città (.....)

TELEFONO: MAIL

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO

NOMINATIVO

INDIRIZZO: via n° città (.....)

TELEFONO: MAIL

DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DOVE È STATA RINVENUTA

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO: via n° città (.....)

TELEFONO: DATA ACCERTAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L'ACCERTAMENTO

ASL/ARPA SERVIZIO

INDIRIZZO: via n° città (.....)

TELEFONO: MAIL

PEC

OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI:

CIRCOSTANZA DELL'ACCERTAMENTO☐ VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO☐ VERIFICA PERIODICA☐ altro☐ INFORTUNIO: A LAVORATORE ☐, ALTRO SOGGETTO ☐, mortale: ☐ NO ☐ SÌ ,

Accaduto in occasione di (indicare il tipo attività):

.....

Informazioni sull'infortunio:

Sede della lesione:

Agente:

Natura della lesione

Gravità: _____ giorni di inabilità temporanea assoluta 1° certificato medico _____

_____ giorni totali di inabilità temporanea assoluta _____

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

.....

.....

.....

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO

.....

.....

.....

SEGNALAZIONE DI PRESUNTA NON CONFORMITÀ**1. VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMMISSIONE SUL MERCATO**

La macchina è stata introdotta sul mercato in violazione alle procedure di immissione di cui al DPR 459/96 o al D.Lgs. 17/2010 per i seguenti motivi:

.....

.....

2. VIOLAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELL'ALLEGATO I

La macchina non è conforme ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza:

- allegato punto in quanto

.....

- allegato punto in quanto

.....

PRESCRIZIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL'UTILIZZATORE AI SENSI DEL D.Lgs. 758/94:

rif. art. violati e testo prescrizioni:

.....

.....

DISPOSIZIONI EX DPR 520/1955 IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI USO IN SICUREZZA**DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO IN CASO NON SIA STATA ACCERTATA UNA CONTRAVVENZIONE**

Testo disposizione

.....

.....

AI SENSI DELL'ART. 70 c. 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. I PROVVEDIMENTI CONTRAVVENZIONALI NEI CONFRONTI DEL FABBRICANTE

VERRANNO ADOTTATI QUALORA, ALLA CONCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO TECNICO EFFETTUATO DALL'AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO, RISULTI LA NON CONFORMITÀ DELL'ATTREZZATURA AD UNO O PIÙ REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA.

ALLEGATI:

- 1) Dichiarazione CE di conformità (ALLEGATO OBBLIGATORIO per le macchine)
- 2) Dichiarazione d'incorporazione (ALLEGATO OBBLIGATORIO per le quasi macchine)
- 3) Istruzioni per le macchine
- 4) Istruzioni di assemblaggio per le quasi macchine
- 5) Fotografie
- 6) Filmati (eventuali) da inviare su supporto digitale non riscrivibile
- 7) Fattura e/o documento di trasporto (ove necessario)
- 8) Altro propedeutico all'azione di sorveglianza del mercato (ove necessario)

3. La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento

L'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di sollevamento elencate nell'allegato VII al medesimo decreto vengano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

È bene precisare che tale intervento non esclude, per le attrezzature per cui è prescritto, controlli e manutenzioni da parte del datore di lavoro, in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni.

I commi 4 e 8 del medesimo articolo 71, infatti, prevedono che il datore di lavoro sottoponga a idonea manutenzione e a controlli periodici le attrezzature di lavoro, al fine di garantirne nel tempo il permanere dei requisiti di sicurezza, il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza.

La verifica periodica costituisce, pertanto, un ulteriore intervento di controllo, condotto da personale esterno alla struttura del datore di lavoro, specificatamente individuato dal legislatore (Inail, Asl/Arpa e soggetti pubblici o privati abilitati¹); la prima in particolare, diversamente dalle altre, prevede che venga anche redatta una scheda tecnica, che accompagnerà l'attrezzatura fino alla dismissione.

Le schede tecniche sono riportate in allegato al d.m. 11 aprile 2011 e sintetizzano quegli elementi che il legislatore ha individuato come funzionali a fotografare la specifica attrezzatura di lavoro; per quel che concerne il settore sollevamento cose nell'allegato al suddetto d.m. 11 aprile si trovano 5 distinte schede tecniche che devono essere compilate e rilasciate dai soggetti verificatori nel corso dell'effettuazione della prima verifica periodica.

La compilazione della scheda tecnica è funzionale a consentire l'identificazione dell'attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l'attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni e dichiarazione CE di conformità) ovvero rilevabili direttamente sull'attrezzatura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere specificata sulla scheda).

Oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell'attrezzatura, la

1 Periodicamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana dei decreti in cui sono riportati i riferimenti dei soggetti pubblici o privati che hanno ottenuto l'abilitazione per le verifiche periodiche dalla commissione all'uopo costituita di cui al punto 3.1 dell'allegato III al d.m. 11 aprile 2011.

prima verifica periodica, così come le successive, contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell'attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell'attrezzatura;
- accertare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

A valle di detti controlli il verificatore deve compilare e rilasciare un verbale di verifica nel quale, seguendo i campi chiaramente individuati dal legislatore nel modello di verbale allegato al d.m. 11 aprile 2011, il verificatore esprime un giudizio sull'adeguatezza o meno dell'attrezzatura ai fini della sicurezza.

Tale giudizio non riguarda la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) alla direttiva macchine, ma si basa sugli elementi che lo stesso legislatore ha individuato nel verbale ovvero:

- condizioni generali di conservazione e manutenzione;
- esame degli organi principali;
- comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza;
- configurazione e dati tecnici rilevanti al momento della verifica.

Proprio con riferimento ai controlli e agli esami previsti nel corso delle verifiche periodiche l'idea del presente lavoro è quella di mettere a fattor comune le situazioni pericolose già riscontrate sugli apparecchi di sollevamento e disponibili nella banca dati Inail sull'accertamento tecnico, per richiamare l'attenzione dei verificatori su alcuni organi, dispositivi di sicurezza o modalità di utilizzo che potrebbero comportare condizioni di lavoro non sicuro. Quanto sopra anche nell'ottica di allargare l'occhio di analisi della sorveglianza del mercato, coinvolgendo un parco macchine il più esteso possibile, allo scopo di garantire un incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il punto 3.1.4 dell'allegato II al d.m. aprile prevede, infatti, che il verificatore segnali anche eventuali non rispondenze ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, segnalandole al soggetto titolare della funzione.

Nel corso delle verifiche periodiche perciò, laddove vengano ravvisate carenze imputabili al fabbricante il verificatore è chiamato ad avanzare una segnalazione di presunta non conformità.

4. Le norme armonizzate

Le norme armonizzate costituiscono un utile strumento sia per il fabbricante in fase di progettazione e valutazione dei rischi che per le figure preposte al controllo della conformità dei prodotti.

La direttiva, infatti, prescrive i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, mentre le norme armonizzate forniscono le specifiche tecniche dettagliate per rispettare detti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, definendo lo stato dell'arte da considerare.

In altri termini, la norma armonizzata indica il livello di sicurezza che ci si può aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento. Il fabbricante della macchina che sceglie di applicare altre specifiche tecniche deve poter dimostrare che la sua soluzione alternativa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e fornisce un livello di sicurezza che sia almeno equivalente a quello che si ottiene con l'applicazione delle specifiche della norma armonizzata.

Quando una norma armonizzata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (e fino a quando non viene sostituita) diviene riferimento per lo stato dell'arte e la sua applicazione conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute disciplinati da dette norme. Per beneficiare della presunzione di conformità conferita dall'applicazione delle norme armonizzate, i fabbricanti devono includere nella dichiarazione CE di conformità i riferimenti della norma o delle norme armonizzate applicate.

Laddove la dichiarazione CE di conformità contenga il riferimento di una norma armonizzata, ciò autorizzerà le autorità di sorveglianza del mercato a ritenere che il fabbricante abbia applicato appieno le specifiche della norma. Qualora il fabbricante non abbia applicato tutte le specifiche di una norma armonizzata, egli potrà comunque includere il riferimento della norma nella dichiarazione CE di conformità, purché indichi quali specifiche della norma abbia applicato o meno.

Ovviamente fondamentale per beneficiare della presunzione di conformità è verificare l'applicabilità della norma rispetto al prodotto di cui trattasi, analizzando quanto specificato nello scopo della norma, oltre ovviamente alla applicazione completa di tutte le misure in essa individuate.

Si riportano di seguito le norme di tipo C riferibili alle tipologie di macchine che afferiscono al gruppo SC con particolare riferimento a quelle appartenenti al TC 147 gru e al TC 150 per quanto riguarda i carrelli, che, verrà specificato nel documento, interessano il settore delle verifiche periodiche ex art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. soltanto laddove semoventi a braccio telescopico ovvero industriali, ma attrezzati con dispositivi che conferiscono la funzione di sollevamento carichi sospesi.

Per ciascuna tipologia di apparecchio di sollevamento materiali, ove disponibili, sono stati riportati i riferimenti delle norme applicabili, esplicitando la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale, quale riferimento per lo stato dell'arte e per la presunzione di conformità.

GRU CARICATRICI		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 12999:2002	14/08/2003	31/12/2005
EN 12999:2002+A1:2004	31/12/2005	08/05/2007
EN 12999:2002+A2:2006	08/05/2007	29/12/2009
EN 12999:2011	08/04/2011	31/12/2012
EN 12999:2011+A1:2012	24/08/2012	in vigore

GRU MOBILI		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 13000:2004	08/05/2007	29/12/2009*
EN 13000:2010	26/05/2010	13/2/2015
EN 13000:2010+A1:2014	13/02/2015	in vigore

GRU A PONTE E A CAVALLETTO		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 15011:2011	20/07/2011	31/08/2014
EN 15011:2011+A1:2014	11/07/2014	in vigore

GRU A TORRE		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 14439:2006	08/05/2007	08/09/2009
EN 14439:2006+A2:2009	08/09/2009	in vigore

ARGANI E PARANCHI MOTORIZZATI - PARTE 2: PARANCHI MOTORIZZATI		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 14492-2:2006	08/05/2007	28/12/2009
EN 14492-2:2006+A1:2009	18/12/2009	in vigore
EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 ²	11/05/2010	in vigore

MACCHINE STRADA-ROTAIA ED EQUIPAGGIAMENTI ASSOCIATI		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 15746-2:2010	20/10/2010	30/4/2012
EN 15746-2:2010+A1:2011	25/02/2012	in vigore

CARRELLI INDUSTRIALI MOTORIZZATI		
Norma EN	Data pubblicazione in G.U. Europea	Cessazione validità
EN 1726-1:1998	30/05/2000	02/08/2006
EN 1726-1:1998+A1:2003	2/08/2006	29/12/2009
EN ISO 3691-1:2015, EN ISO 3691-1:2015/AC:2016	14/01/2016	in vigore
EN 16307-1:2013+A1:2015	15/01/2016	in vigore
EN 1726-2:2000	27/11/2001	29/12/2009

² L'aggiornamento 2010 alla EN 14492-2:2006+A1:2009 modifica esclusivamente il punto 5.13.9.1 eliminando il testo: *per i sistemi elettronici almeno categoria 2 della EN ISO 13849-1*.

5. Sorveglianza del mercato e verifica periodica

Il punto 3.1.4 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 prevede che i soggetti coinvolti nell'attività di verifica periodica segnalino al soggetto titolare della funzione eventuali non rispondenze ai requisiti essenziali di sicurezza, al fine di consentire l'attivazione del processo di sorveglianza del mercato per le attrezzature ricomprese nell'allegato VII.

In tal senso il verificatore è tenuto ad accertare che le carenze rilevate siano ascrivibili al fabbricante e non siano, invece, da riferire a errori di installazione ovvero ad eventuali manomissioni ad opera dell'utilizzatore.

In questi casi, infatti, non sussistono le condizioni per attivare l'azione di sorveglianza del mercato, in quanto non vi sono responsabilità da imputare al fabbricante. A tal fine è bene sempre fare riferimento alle istruzioni fornite a corredo della macchina, che, costituendo parte integrante del fascicolo tecnico costruttivo del prodotto, specificano l'uso previsto della macchina e descrivono le misure adottate dal fabbricante, consentendo al tecnico di individuare la conformazione e le dotazioni della macchina definite dal fabbricante.

In particolare, ad esempio, laddove si dovesse rilevare l'assenza di un dispositivo di sicurezza previsto dallo stato dell'arte per la specifica tipologia di macchina, è bene, prima di procedere con una segnalazione di presunta non conformità, accertare che tale carenza sia da imputare ad una scelta costruttiva e non vada invece riferita ad un'omissione in fase di installazione/montaggio ovvero a una manomissione ad opera di parte terza; per scongiurare questa evenienza è opportuno fare riferimento alle istruzioni d'uso, che dovrebbero indicare i dispositivi di sicurezza in dotazione e solo una volta accertata la mancata previsione da parte del fabbricante, procedere con l'attivazione di una segnalazione di presunta non conformità.

L'azione di sorveglianza del mercato è ovviamente svincolata da quella di verifica periodica: seppure è vero, infatti, che dalle non rispondenze ai requisiti essenziali di sicurezza rilevate potrebbe discendere un esito negativo della verifica periodica, è anche vero che lo stesso d.m. 11 aprile prescrive che in tal caso ne venga data comunicazione all'organo di vigilanza territoriale competente.

In questo modo, per il singolo esemplare sarà l'organo di vigilanza territoriale a provvedere secondo le procedure di sua competenza, per sanare le situazioni pericolose riscontrate e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie all'utilizzo dell'attrezzatura.

L'iter di sorveglianza, invece, riguarda l'intera produzione e coinvolge il fabbricante, prevedendo, qualora le carenze rilevate dovessero essere confermate, la messa

in conformità di tutti gli esemplari del medesimo modello già immessi sul mercato del territorio nazionale, oltre ovviamente all'adeguamento della produzione.

In quest'ottica l'obiettivo del presente lavoro è quello di mettere a fattor comune le conclusioni dell'attività di accertamento tecnico sulle attrezzature ricomprese in allegato VII, in modo che possano costituire utili indicazioni per l'espletamento dell'attività di verifica periodica.

L'imprescindibile correlazione tra verifica, accertamento tecnico e controllo su macchine dello stesso tipo in uso in differenti ambienti, in questo modo trova immediata applicazione pratica attraverso un circolo virtuoso che vede la verifica periodica come motore dell'attività di accertamento della conformità, da un lato, e strumento di monitoraggio dell'avvenuto adeguamento dall'altro.

5.1 Schede tecniche

Si riportano di seguito le schede tecniche riguardanti apparecchi di sollevamento cose rientranti nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Ciascuna scheda, come rappresentato nell'introduzione, intende inquadrare la tipologia di prodotto, specificando le caratteristiche necessarie all'individuazione, in particolare, dello stato dell'arte di riferimento ovvero della norma applicabile, ove disponibile.

Altro elemento fondamentale indicato è l'anno di fabbricazione della macchina, funzionale a definire la versione della norma di tipo C di riferimento; è opportuno, infatti, sempre accertare che la versione risulti pubblicata in gazzetta ufficiale (Guce), perché solo dal momento della pubblicazione la specifica tecnica diviene riferimento per il livello di sicurezza da assicurare sullo specifico prodotto.

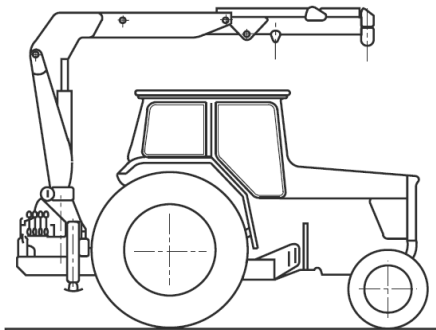
A tal fine nel paragrafo dedicato alle norme armonizzate sono state riportate, per le tipologie di macchine trattate nelle schede, le tabelle che indicano per ogni versione della norma di tipo C la data di pubblicazione in Guce e l'eventuale cessazione di validità.

Una volta definita l'anagrafica dell'attrezzatura la scheda prevede la descrizione della situazione pericolosa riscontrata, per poi tradurla nella corrispondente carenza in termini di rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ripercorrendo in sostanza l'iter che il soggetto segnalante (in questo caso il verificatore) dovrebbe seguire, laddove dovesse procedere con una segnalazione di presunta non conformità: dal pericolo si passa al requisito di sicurezza violato.

Ciascun documento si conclude con l'illustrazione della definizione del parere di accertamento tecnico, che valuta la soluzione implementata dal fabbricante rispetto allo stato dell'arte per la specifica questione affrontata, fornendo in tal senso un indirizzo anche laddove le soluzioni tecniche adottate dovessero risultare difformi rispetto a quelle delineate nella normativa di riferimento, secondo un principio di equivalenza del livello di sicurezza raggiunto.

Gru caricatrice montata su trattore	Scheda tecnica 1
Gru caricatrice attrezzata con polipo	Scheda tecnica 2
Gru su autocarro	Scheda tecnica 3
Gru caricatrice	Scheda tecnica 4
Gru caricatrice montata su trattore	Scheda tecnica 5
Autogru	Scheda tecnica 6
Autogru	Scheda tecnica 7
Gru elettro-idraulica	Scheda tecnica 8
Autogru	Scheda tecnica 9
Gru a ponte da fienile	Scheda tecnica 10
Gru a cavalletto	Scheda tecnica 11
Gru a cavalletto	Scheda tecnica 12
Gru a torre	Scheda tecnica 13
Gru a torre	Scheda tecnica 14
Gru a torre	Scheda tecnica 15
Caricatore per la movimentazione dei materiali (material handler)	Scheda tecnica 16
Caricatore per la movimentazione dei materiali (material handler)	Scheda tecnica 17
Argano elettrico per sollevamento e traino	Scheda tecnica 18
Gancio inforcabile	Scheda tecnica 19
Prolunga inforcabile	Scheda tecnica 20
Carrello elevatore con forche a sbalzo	Scheda tecnica 21

Scheda tecnica 1

Denominazione della macchina: gru caricatrice montata su trattore**CEN TC:** 147**Descrizione sintetica della macchina:** gru caricatrice installata su trattore, destinata all'utilizzo in ambito agricolo.**Anno di fabbricazione:** 2004**Norma armonizzata di riferimento di tipo C:**

EN 12999:2002 - Apparecchi di sollevamento - Gru caricatori

Data pubblicazione in GUUE

14/08/2003

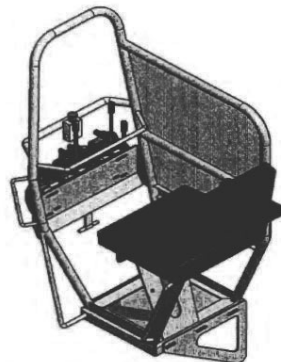
Accertamento tecnico

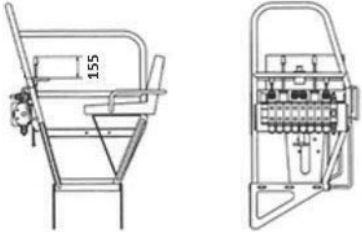
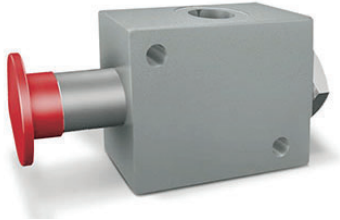
Motivo della segnalazione:

infortunio mortale

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di schiacciamento/intrappolamento dell'operatore determinato dal movimento incontrollato del braccio della gru a seguito di azionamento accidentale delle leve di comando, senza la possibilità di arrestare in emergenza la macchina.



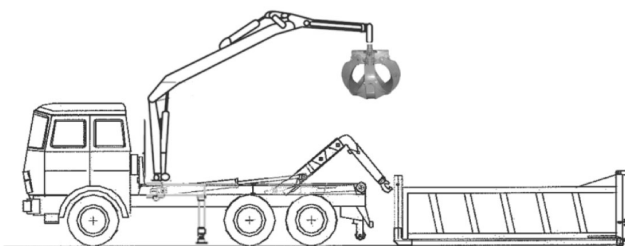
Res segnalato:	1.2.2 - Sistemi di comando
	Le leve del sistema di comando, situate frontalmente al sedile rialzato, non risultano completamente protette dall'azionamento accidentale. Nella postazione di comando principale, con la possibilità per l'operatore di lavorare in piedi, si possono creare situazioni pericolose in caso di azionamento non deliberato di una o più leve di comando. 
Res segnalato:	1.2.4 - Dispositivo di arresto
	La macchina non è dotata nella stazione di comando principale di una valvola intercettatrice azionabile con dispositivo a fungo, da utilizzare come dispositivo per arrestare completamente in sicurezza il caricatore forestale. 
Risultanze	
RES 1.2.2	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante, nonostante sia presente un rischio di schiacciamento per l'operatore, non ha previsto alcuna protezione per i comandi dall'azionamento accidentale. Quanto sopra non garantisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.7.1 della EN 12999:2002.
RES 1.2.4	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante non ha dotato la macchina di un dispositivo di comando, chiaramente visibile e di facile attivazione, per arrestare completamente in sicurezza la gru per autocarro, interrompendo l'alimentazione alla gru stessa in caso di emergenza. Quanto sopra non garantisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6.8 della EN 12999:2002.

Scheda tecnica 2

Denominazione della macchina: gru caricatrice attrezzata con polipo

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru caricatrice attrezzata con polipo installata su autocarro dotato di attrezzatura di scarramento.



Anno di fabbricazione: 2015

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

EN 12999:2011+A1:2012 Apparecchi di sollevamento - Gru cariatrici

Data pubblicazione in GUUE

24/08/2012

Accertamento tecnico

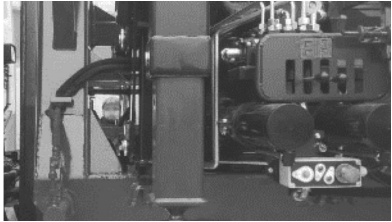
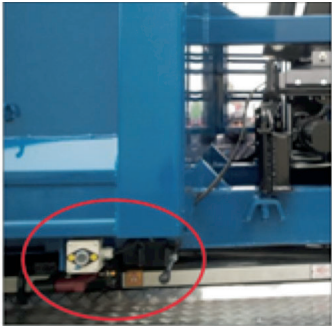
Motivo della segnalazione:

infortunio mortale

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: rischio di schiacciamento determinato dalla fuoriuscita degli stabilizzatori motorizzati.



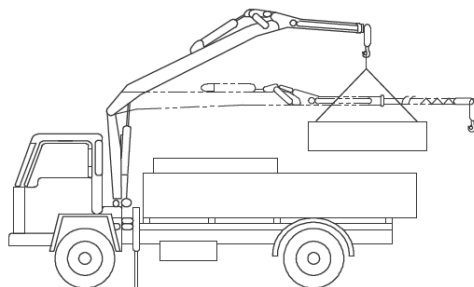
Res segnalato:	1.2.2 - Dispositivi di comando
Dall'unica postazione di comando degli stabilizzatori, in fase di stabilizzazione della macchina, l'operatore non è in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nella zona pericolosa. La presenza del cassone e della cabina del veicolo, infatti, ostruiscono la visione della zona di movimentazione dello stabilizzatore posto sul lato opposto rispetto alla postazione di comando.	
Risultanze	
RES 1.2.2	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha provveduto ad aggiungere una seconda postazione di comando degli stabilizzatori, in modo da assicurare la necessaria visibilità durante la fase di piazzamento degli stabilizzatori. La soluzione prevista assicura un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.8.1 della EN 12999:2011+A1:2012.  Comandi lato guida Comandi lato opposto

Scheda tecnica 3

Denominazione della macchina: gru su autocarro

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru caricatrice installata in retrocabinata.



Anno di fabbricazione: 2010

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

EN 12999:2002/A2:2006 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatori

Data pubblicazione in GUUE

08/05/2007

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: verifica periodica

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo 1: rischio di sovraccarico della struttura, di ribaltamento del veicolo e di movimenti pericolosi del carico.

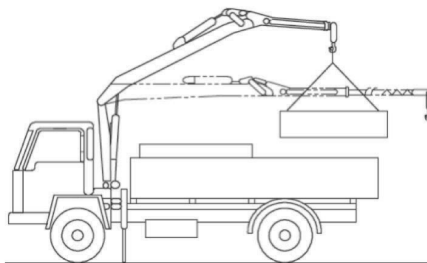
Res segnalato:	4.1.3 - Idoneità all'impiego																												
	la gru con portata di poco superiore ai 1000 kg non risulta dotata di limitatore di momento correttamente tarato.																												
Descrizione della situazione di pericolo 2: rischio di fuoriuscita degli stabilizzatori in fase di dislocazione.																													
Res segnalato:	3.3.2 - Avviamento/spostamento																												
	Il conducente deve disporre di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la macchina, che gli stabilizzatori siano bloccati, al fine di consentire uno spostamento sicuro.																												
Risultanze																													
RES 4.1.3	NON CONFORME																												
Motivazione:	in quanto il fabbricante, al momento dell'installazione, non ha accertato la corretta taratura del dispositivo limitatore di carico né ha fornito nelle istruzioni informazioni affinché l'installatore potesse assolvere tale incombenza.																												
RES 3.3.2	NON CONFORME																												
Motivazione:	in quanto la macchina non risulta dotata di una luce di allarme, visibile dalla postazione di guida, che indichi quando gli stabilizzatori non sono bloccati nella posizione di trasporto, come previsto al punto 5.4.3.2 della EN 12999:2002/A2:2006.																												
Note: con riferimento al bloccaggio degli stabilizzatori in posizione di trasporto si riporta di seguito una tabella che riassume, distinguendo tra estensioni idrauliche e manuali, l'evoluzione dello stato dell'arte, ovvero le indicazioni riportate in merito nelle diverse edizioni della EN 12999:																													
	<table><tr><td></td><td>AVVISO ACUSTICO E LUMINOSO</td><td>AVVISO LUMINOSO</td><td>SPECCHIETTI E/O SPIA/CICALINO</td></tr><tr><td></td><td>ESTENSIONI IDRAULICHE E MANUALI</td><td>ESTENSIONI MANUALI</td><td>ESTENSIONI IDRAULICHE E MANUALI</td></tr><tr><td>EN 12999:2002</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>EN 12999:2002+A1:2004</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>EN 12999:2002+A2:2006</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>EN 12999:2011</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EN 12999:2011+A1:2012</td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>		AVVISO ACUSTICO E LUMINOSO	AVVISO LUMINOSO	SPECCHIETTI E/O SPIA/CICALINO		ESTENSIONI IDRAULICHE E MANUALI	ESTENSIONI MANUALI	ESTENSIONI IDRAULICHE E MANUALI	EN 12999:2002			X	EN 12999:2002+A1:2004			X	EN 12999:2002+A2:2006		X		EN 12999:2011	X			EN 12999:2011+A1:2012	X		
	AVVISO ACUSTICO E LUMINOSO	AVVISO LUMINOSO	SPECCHIETTI E/O SPIA/CICALINO																										
	ESTENSIONI IDRAULICHE E MANUALI	ESTENSIONI MANUALI	ESTENSIONI IDRAULICHE E MANUALI																										
EN 12999:2002			X																										
EN 12999:2002+A1:2004			X																										
EN 12999:2002+A2:2006		X																											
EN 12999:2011	X																												
EN 12999:2011+A1:2012	X																												

Scheda tecnica 4

Denominazione della macchina: gru caricatrice

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru su autocarro a braccio articolato e movimenti oleodinamici con bracci stabilizzatori ad attivazione manuale.



Anno di fabbricazione: 2017

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Data pubblicazione
in GUUEEN 12999:2011+A1:2012- Apparecchi di sollevamento - Gru
caricatrici

24/08/2012

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione:

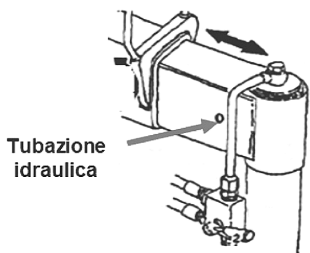
verifica periodica

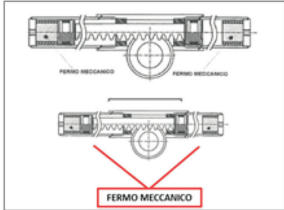
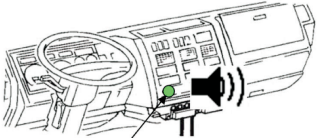
Situazioni di pericolo

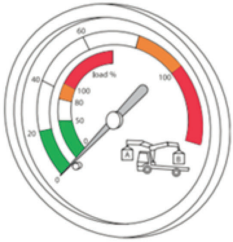
Descrizione della situazione di pericolo 1: rischio di ribaltamento, determinato dal fatto che la macchina può lavorare al di fuori delle posizioni consentite dal fabbricante a causa della mancanza di idonei dispositivi che consentano il corretto posizionamento degli stabilizzatori e la limitazione dell'area di lavoro.



Res segnalato:	1.3.1 Stabilità
	- mancano indicatori di livellamento che consentano di verificare che la macchina sia correttamente stabilizzata; - non risultano apposti contrassegni sugli stabilizzatori, che permettano all'operatore di capire quando le traverse degli stabilizzatori manuali sono estese correttamente; - manca un dispositivo di blocco della rotazione che impedisca di lavorare nel settore anteriore (vietato)
Descrizione della situazione di pericolo 2: rischio di fuoriuscita degli stabilizzatori in fase di dislocazione.	
Res segnalato:	3.3.2 - Avviamento/spostamento
	Il conducente non dispone di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la macchina, che gli stabilizzatori siano bloccati al fine di consentire uno spostamento sicuro.

Descrizione della situazione di pericolo 3: sforzo eccessivo e/o difficoltà a movimentare gli stabilizzatori in assenza di mezzi appositamente predisposti a tal fine (la tubazione idraulica veniva utilizzata impropriamente a tal fine).		
Res segnalato:	1.1.6 - Ergonomia	
	Non risulta ridotta al minimo possibile la fatica durante le operazioni di estrazione degli stabilizzatori manuali.	
Descrizione della situazione di pericolo 4: l'operatore non è avvertito se la macchina sta raggiungendo le condizioni limite di utilizzo, in conseguenza dell'assenza di adeguati dispositivi avvisatori.		
Res segnalato:	4.2.2 - Controllo delle sollecitazioni	
	La macchina è dotata di un limitatore di carico, ma risulta priva di dispositivi indicatori che avvertano il conducente dei movimenti pericolosi del carico in caso di sovraccarico.	
Risultanze		
RES 1.3.1	RESO CONFORME	
	- in quanto la macchina è stata dotata di due bolle di livello (una per ogni lato), ben visibili dall'operatore nelle stazioni di comando degli stabilizzatori, al fine di consentire la corretta stabilizzazione del veicolo, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6.1.4 della EN 12999:2011+A1:2012;	

	- in quanto sono stati apposti idonei contrassegni sugli stabilizzatori, che permettono all'operatore di capire quando le traverse degli stabilizzatori manuali sono estese correttamente, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.4.1.3 della EN 12999:2011+A1:2012; - in quanto è stato installato un dispositivo di fermo meccanico per impedire di lavorare nel settore anteriore (vietato), assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6.1.2 della EN 12999:2011+A1:2012.	 
RES 3.3.2	RESO CONFORME	
Motivazione:	in quanto è stato installato un indicatore luminoso in cabina che avverte visivamente e acusticamente il conducente che gli stabilizzatori a sfilo manuale non sono stati bloccati in posizione di trasporto, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6.1.5 della EN 12999:2011+A1:2012.	
RES 1.1.6	RESO CONFORME	
Motivazione:	in quanto sono state installate maniglie di presa per l'estensione degli stabilizzatori manuali, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.4.1.3 della EN 12999:2011+A1:2012.	

RES 4.2.2	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha provveduto a dotare la macchina di un limitatore di carico e di manometro opportunamente contrassegnato, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6.1.1 della EN 12999+ A2:2006. 

Scheda tecnica 5

Denominazione della macchina: gru caricatrice montata su trattore

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru installata sulla parte posteriore di un trattore agricolo con portata pari a 400 Kg, dotata di un braccio rotante articolato estensibile, progettata, costruita ed equipaggiata specificatamente con un organo di presa per caricare/scaricare il legname non trattato (per esempio tronchi d'albero, rami). L'operatore comanda l'apparecchio di sollevamento da un sedile rialzato.



Anno di fabbricazione: 2018

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

**Data pubblicazione
in GUUE**

EN 12999:2011+A1:2012 - Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici

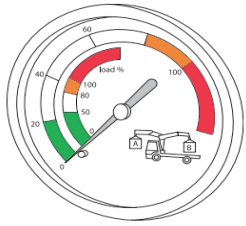
24/08/2012

Nota: dal 19 marzo 2019 la norma cessa di fornire presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, in quanto sostituita dalla EN 12999:2011+A2:2018, che sulla specifica situazione di rischio in ogni caso non ha modificato le misure di protezione previste.

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione:

verifica periodica

Situazioni di pericolo	
Descrizione della situazione di pericolo: rischio di sovraccarico della struttura con pericolo di ribaltamento del veicolo e di movimenti pericolosi del carico.	
Res segnalato:	4.2.2 - Controllo delle sollecitazioni
	La macchina risulta priva dispositivo di indicazione del carico.
Risultanze	
RES 4.2.2	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha provveduto a dotare la macchina di un manometro opportunamente contrassegnato, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6.1.1 della EN 12999+ A2:2006. 

Scheda tecnica 6

Denominazione della macchina: autogru

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: autogrù veloce fuoristrada con capacità massima di sollevamento pari 110 tonnellate.



Anno di fabbricazione: 2006

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

EN 13000:2004 - Apparecchi di sollevamento - Gru mobili

Data pubblicazione in GUUE

08/05/2007

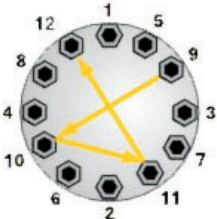
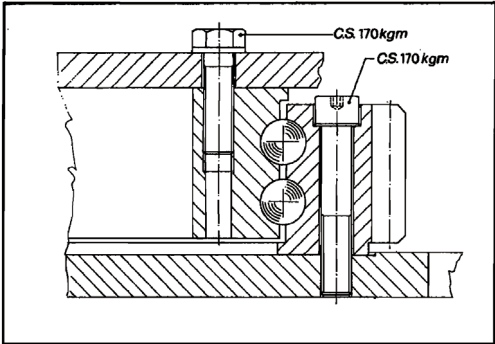
Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: infortunio non mortale

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: cedimento strutturale a seguito dell'allentamento dei bulloni di serraggio della ralla di rotazione di collegamento alla sovrastruttura dell'autogru.



Res segnalato:	1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento in relazione
	Nelle istruzioni non sono indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni da effettuare per garantire il corretto serraggio dei bulloni della ralla.
Risultanze	
RES 1.3.2	CONFORME
Motivazione:	in quanto nelle istruzioni erano evidenziate la tempistica e le modalità di controllo (mediante chiave dinamometrica), nonché i valori delle coppie di serraggio per garantire il corretto fissaggio della ralla alla sovrastruttura, assicurando un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 6.4.2 della EN 13000:2004. 

Scheda tecnica 7

Denominazione della macchina: autogru

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: autogru con portata di 220 t, dotata di prolunga tralicciata pieghevole. Tale prolunga, quando non utilizzata, può essere smontata o posizionata a lato del braccio principale. In quest'ultimo caso la prolunga dovrà essere ruotata di 180° e collegata al braccio telescopico tramite inserzione di perni.


Anno di fabbricazione: 2008

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

EN 13000:2004 "Apparecchi di sollevamento - Gru mobili

Data pubblicazione in GUUE

08/05/2007

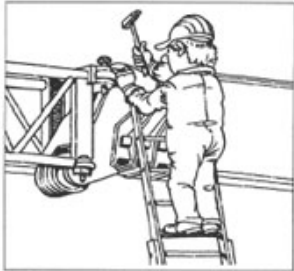
Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione:

infortunio non mortale

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di schiacciamento

Res segnalato:	1.6.2 - Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento
	Il fabbricante non ha fornito mezzi di accesso che consentano di raggiungere in sicurezza i punti dai quali è previsto il montaggio della prolunga tralicciata. 
Res segnalato:	1.7.4 - Istruzioni per l'uso
	Il fabbricante non ha fornito nelle istruzioni informazioni idonee per eseguire in sicurezza il montaggio della prolunga tralicciata.
Risultanze	
RES 1.6.2	CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha previsto la dotazione di mezzi di accesso amovibili e nello specifico una scala estensibile, in conformità a quanto previsto dal punto 4.2.9.3.3 della norma EN 13000:2004, che prescrive per l'accesso per manutenzione, ispezione, montaggio e smontaggio la possibilità di ricorrere a sistemi di accesso amovibili (ad es. scale amovibili). 
RES 1.7.4	CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante fornisce istruzioni dettagliate per montaggio e smontaggio del braccetto comprensive di indicazioni per la selezione, l'installazione e l'uso sicuro di sistemi di accesso ovvero per l'utilizzo sicuro della scala, garantendo il livello di sicurezza previsto dal punto 4.2.9.3.3 della norma EN 13000:2004. Se durante l'allestimento e la rimozione dell'allestimento si rende necessario raggiungere una posizione più alta, fare uso della scala estensibile a due sezioni. Non arrampicarsi in nessun caso sul braccio principale o sul braccetto, a meno che questi non siano provvisti di appositi superfici o scellini. Non poggiare mai la scala estensibile al braccetto, soprattutto in fase di preparazione del Power-Tilt-Jib, in quanto esso, durante il suo allestimento, è soggetto a movimenti: appoggiarla solo sulla testa del braccio principale.

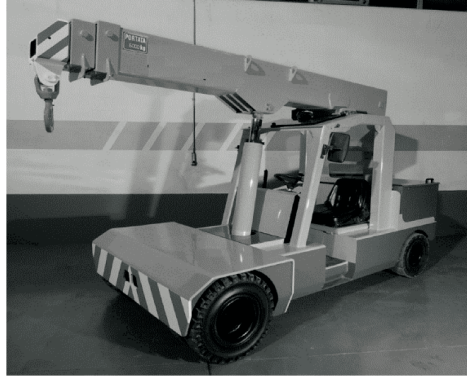
Scheda tecnica 8

Denominazione della macchina: gru elettro-idraulica

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: trattasi di gru mobile elettro-idraulica a braccio telescopico non rotativo montata su carrello semovente azionato con motore a batteria.

Anno di fabbricazione: 2014



Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

**Data pubblicazione
in GUUE**

EN 13000:2010 - Apparecchi di sollevamento - Gru mobili

EN 13000:2010/AC:2010

26/05/2010

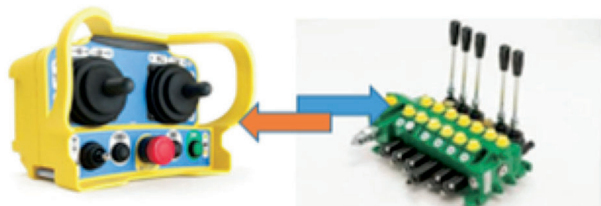
Nota: l'errata corrige del 21/10/2010 alla EN 13000:2010 riguarda esclusivamente aspetti editoriali e temporali relativi all'applicazione.

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: vigilanza

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo 1: gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo in quanto è possibile l'utilizzo contemporaneo del radiocomando e dei comandi a bordo macchina.



RES segnalato:	1.2.2 - Dispositivi di comando
	Con selettore in posizione “radiocomando”, il sollevamento/abbassamento e l'uscita/rientro del braccio telescopico sono consentiti contemporaneamente sia mediante i joystick presenti sul radiocomando sia azionando le leve poste in cabina.
Descrizione della situazione di pericolo 2: pericolo di schiacciamento dell'operatore tra gli elementi della macchina e il suolo in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale della macchina.	
	
RES segnalato:	3.2.2 - Sedili
	I sedili di cui è dotata la macchina non risultano muniti di un sistema di ritenuta tale da mantenere l'operatore e le persone trasportate ai loro posti. 
Risultanze	
RES 1.2.2	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto il sistema di comando non è progettato in modo che l'impiego del radiocomando renda impossibile l'utilizzo contemporaneo dei comandi in cabina ovvero non sono state adottate misure atte a garantire che solo una console sia operativa in un dato momento. Il fabbricante, per impedire il contemporaneo utilizzo di entrambe le postazioni di comando si limita, infatti, a prescrivere nelle istruzioni la rimozione fisica temporanea delle leve di comando a bordo macchina. Quanto sopra non garantisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.2.3.1.5 della EN 13557 “Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando”, norma quest'ultima richiamata dalla EN 13000 al punto 4.2.5.2. 

RES 3.2.2	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto la macchina risulta priva di cintura di sicurezza per gli operatori trasportati o sistemi simili di livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla EN ISO 6683 - Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove come richiesto al punto 4.2.4.5 della EN 13000:2010.

Scheda tecnica 9

Denominazione della macchina: autogru

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: autogru semovente telescopica fuoristrada costituita da un carro di base (dotata di 4 ruote motrici sterzanti, 4 stabilizzatori e dotata di sovrastruttura girevole su 360°). Trova particolare diffusione nei cantieri per le grandi opere viarie, per gli acquedotti, le linee sotterranee, le reti elettriche e i lavori pubblici. Pratiche per la movimentazione nei cantieri navali e per le applicazioni industriali.



Anno di fabbricazione: 2008

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Data pubblicazione in GUUE

EN 13000:2004 - Apparecchi di sollevamento - Gru mobili

08/05/2007

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione:

verifica periodica

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: rischio di ribaltamento o cedimento strutturale, in quanto il fabbricante prevede la possibilità di bypassare in modo continuativo il dispositivo limitatore di carico in caso di blocco della macchina a seguito dell'intervento del dispositivo.



Res segnalati:	1.1.2 c) - Principi d'integrazione della sicurezza 1.3.1 - Stabilità 4.1.2.1 - Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 4.1.2.3 - Resistenza meccanica 1.2.5 - Selettore modale di funzionamento
	La macchina è dotata di un selettore a chiave estraibile (posizionato esternamente alla cabina e accessibile tramite sportello apribile mediante apposita chiave) che, quando azionato, esclude in modo continuativo tutti i dispositivi di sicurezza. Benché nelle istruzioni tale esclusione venga esplicitamente consentita solo in casi estremi (malfunzionamenti o situazioni che ne giustificano l'uso), la macchina può essere adoperata in modo continuativo senza il controllo dei dispositivi di sicurezza (con evidenti pericoli di ribaltamento) fino a quando l'operatore non decida di ripristinare il funzionamento del limitatore di carico. Tale modalità di esclusione non risulta adeguata per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento come stabilito nella decisione della commissione del 27 ottobre 2006, che ha comportato la pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004.
Risultanze	
RES 1.1.2 c) RES 1.2.5 RES 1.3.1 RES 4.1.2.1	RESI CONFORMI
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha previsto un dispositivo dotato di interruttore a chiave estraibile ad azione mantenuta, collegato ad un segnalatore acustico e luminoso, applicato nella parte inferiore del braccio telescopico dell'autogrù, che avverte il personale che opera in prossimità della macchina della situazione di pericolo. L'esclusione del limitatore di carico tramite detto dispositivo è temporizzata: l'attivazione può avvenire per 5 minuti consecutivi, dopo di che, per i successivi 20 minuti, il dispositivo non può essere utilizzato.  Interruttore a chiave estraibile

Note: il punto 4.2.6.3.2 della EN 13000:2004 prescriveva che “Quando sono necessari dispositivi di esclusione per le prove di sovraccarico, l'allestimento e lo smantellamento della gru, il dispositivo di esclusione del limitatore del carico nominale non deve essere direttamente a portata dell'operatore della gru e deve essere bloccato e chiuso a chiave (per esempio in un armadio elettrico). Il limitatore del carico nominale deve tornare automaticamente al funzionamento normale quando il motore è arrestato e riavviato. Le prescrizioni contenute al punto 4.2.6.3.2 però, con decisione della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2006, a seguito di una clausola di salvaguardia richiesta dalla Germania, sono state ritenute non adeguate per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento e conseguentemente la norma EN 13000:2004 è stata pubblicata sulla GUUE con l'avvertenza che l'applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 di tale norma non conferiva presunzione di conformità al requisito di sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) - in connessione con i punti 1.1.2 c) (situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5 (selettore modale), 1.3.1, 4 e 1.2.1 1 (stabilità) e 4.1.2.3 (resistenza meccanica).

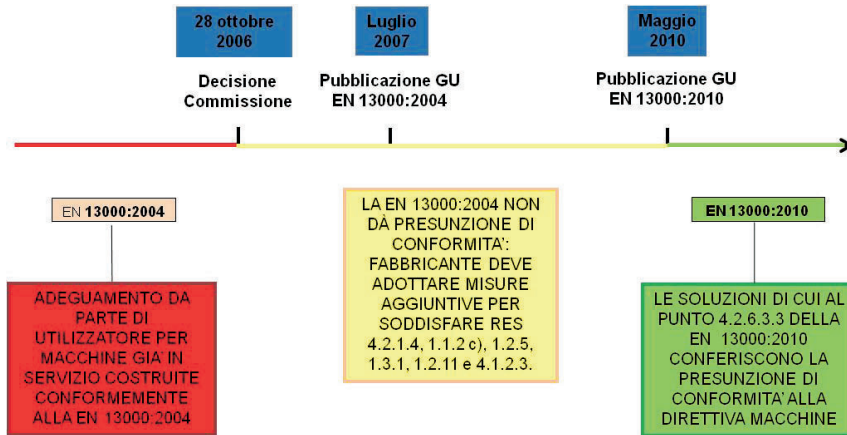
OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 13000:2004 Apparecchi di sollevamento — Gru mobili	8.5.2007	—	

Avvertenza: Questa pubblicazione non riguarda i punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 della norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale per la salute e la sicurezza 4.2.1.4 dell'allegato I alla direttiva 98/37/CE combinato con i requisiti 1.1.2(c), 1.2.5, 1.3.1, 4.1.2.1 e 4.1.2.3 di tale allegato.

A seguito della pubblicazione della EN 13000:2004 con questa avvertenza il Ministero dello sviluppo economico emanava la Circolare 28 marzo 2007, n. 18752 “Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento”, per diffondere tra fabbricanti e utilizzatori la necessità di adottare misure integrative rispetto alle prescrizioni della EN 13000:2004 che assicurassero il rispetto del requisito 4.1.2.4 anche in caso di adozione di un sistema di by pass del limitatore di carico.

In particolare per le macchine immesse sul mercato prima della pubblicazione della suddetta norma la circolare suggeriva, per gli utilizzatori di gru mobili costruite in conformità alla direttiva 98/37/CE dotate di un dispositivo di esclusione del limitatore di carico o momento, le verifiche da effettuare in considerazione della pericolosità della situazione e della necessità di scongiurare un uso improprio del by pass, controllando che:

- la presenza del dispositivo di by-pass del limitatore risultasse effettivamente necessaria in rapporto alle condizioni di impiego normali o eccezionali previste dal fabbricante;
- le istruzioni contenessero le specifiche procedure da osservarsi nelle suddette condizioni;
- il dispositivo di comando del by-pass fosse del tipo a chiave e ad azione mantenuta;
- l'intervento del by-pass fosse accompagnato dall'attivazione di un avvertitore acustico e luminoso e determini una modalità di funzionamento in condizioni di sicurezza migliorate (quali ad es. riduzione delle velocità dei movimenti pericolosi, intermittenza dei movimenti, temporizzazione dell'intervento del dispositivo, ecc.), salvo che dalla valutazione dei rischi, condotta dal fabbricante e basata sulle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della macchina, dette modalità non risultassero superflue.



La EN 13000:2010 successivamente ha poi declinato in dettaglio le caratteristiche del dispositivo di bypass in relazione alle condizioni di utilizzo come di seguito sinteticamente riportato:

	DESTINAZIONE		
	ALLESTIMENTO SMANTELLAMENTO	CONDIZIONI SPECIALI (ad es. blocco per intervento del limitatore)	GUASTO DEI COMPONENTI DEL LIMITATORE, O SITUAZIONI D'EMERGENZA
CARATTERISTICHE TECNICHE	Pulsante di set up privo di blocco meccanico. L'aumento dei limiti di intervento da parte del pulsante di set-up si deve resettare automaticamente quando la leva/e di comando è/sono in posizione neutra, o a motore fermo, con un ritardo consentito di 10 s. Questo pulsante set-up non deve permettere alcun movimento che può portare a guasti dei componenti o alla perdita di stabilità.	Pulsante di set up privo di blocco meccanico. L'aumento dei limiti di intervento da parte del pulsante di set-up si deve resettare automaticamente quando la leva/e di comando è/sono in posizione neutra, o a motore fermo, con un ritardo consentito di 10 s. Questo pulsante set-up non deve permettere alcun movimento che può portare a guasti dei componenti o alla perdita di stabilità.	Dispositivo di by-pass situato al di fuori della cabina dell'operatore e sotto chiave. Il by-pass del limitatore di carico si resetta automaticamente: alla fermata del motore; dopo non oltre 30 min.
PROCEDURE DI UTILIZZO	Le procedure di utilizzo devono essere dettagliatamente descritte dal fabbricante nelle istruzioni e messe a disposizione dell'operatore.	La portata nominale non deve arrivare a superare il 110% della portata nominale, le velocità devono risultare ridotte al 15% della velocità nominale o al 25% di quest'ultima in caso di gru mobili in cui un dispositivo di azionamento controlla la pressione idraulica.	Le velocità di tutti i movimenti, aumentando la condizione di carico, sono al max. 15% della velocità di lavoro ammessa per la corrispondente condizione di carico o al 25% di quest'ultima in caso di gru mobili in cui un dispositivo di azionamento controlla la pressione idraulica.

Scheda tecnica 10	
Denominazione della macchina: gru a ponte da fienile	
CEN TC:	147
Descrizione sintetica della macchina: macchina destinata alla movimentazione del foraggio all'interno di un'azienda agricola.	
Anno di fabbricazione: 2004	
Norma armonizzata di riferimento di tipo C:	Data pubblicazione in GUUE
EN ISO 14122-1:2001 - Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli	14/06/2002
EN ISO 14122-2:2001 - Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio	14/06/2002
EN ISO 14122-3:2001 - Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale e parapetti	14/06/2002
EN 13586:2004 - Apparecchi di sollevamento - Accessi	31/12/2005
EN 13557:2003 Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando	31/12/2005
Accertamento tecnico	
Motivo della segnalazione:	verifica periodica
Descrizione della situazione di pericolo 1: pericolo di caduta dall'alto (10 m) durante la fase di accesso alla cabina di manovra	

RES segnalato:	1.6.2 - Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione pericolo di caduta dall'alto determinato dalla mancanza di un idoneo mezzo di accesso alla cabina di manovra. 
Descrizione della situazione di pericolo 2: pericolo di movimenti incontrollati	
RES segnalato:	4.1.2.6 a) - Controllo dei movimenti Il movimento di traslazione del carrello lungo le vie di corsa è limitato solamente da fine corsa meccanici. Non risultano installati altri dispositivi di fine corsa o dispositivi di segnalazione. Inoltre, il movimento di traslazione del carrello lungo le vie di corsa, in corrispondenza dei 2 portoni di chiusura del fabbricato, non è limitato da alcun dispositivo.  
Descrizione della situazione di pericolo 3: pericolo di caduta dell'operatore dalla postazione di comando, non idonea ad offrire protezione da tale rischio in assenza di un sistema di ritenuta	
RES segnalato:	1.5.15 - Rischio di caduta La macchina non risulta dotata di mezzi idonei a garantire che l'operatore non cada dalla cabina di comando. In caso di arresto della macchina contro gli arresti fissi l'operatore, infatti, può essere sbalzato dalla cabina di guida, in quanto questa non offre sufficiente protezione contro la caduta e/o non sono presenti dispositivi di ritenuta dell'operatore all'interno della cabina stessa. 

Risultanze	
RES 1.6.2	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante non ha previsto mezzi idonei di accesso alla cabina di comando come prescritto al RES 1.6.2, in modo da garantire un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.1 della norma EN ISO 14122-1:2001 ovvero dai punti 6.2.1 e 6.2.4 della norma EN 13586:2004 e dal punto 5.2.2.3.1.2 della norma EN 13557. Il fabbricante demanda, infatti, all'utilizzatore la realizzazione di idonei accessi, indicando nelle istruzioni <i>che la salita e l'accesso alla gru devono essere realizzati dal cliente a regola d'arte</i>. Si rileva inoltre che le misure suggerite per gli accessi nelle istruzioni non risultano idonee a garantire un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma EN 14122-3 e dalla EN 13586, in quanto si prevedono parapetti di 1 m anziché di 1,1 m, come prescritto dalle suddette norme
RES 4.1.2.6 a)	CONFORME
Motivazione:	in quanto la macchina risulta progettata con dispositivi che mantengono l'ampiezza dei movimenti dei loro elementi entro il limite previsto. Il movimento di traslazione del carrello lungo le vie di corsa è, infatti, limitato da fine corsa meccanici e i rischi di contatto con parti dell'edificio (portoni del fienile) non sono riferibili alla progettazione e costruzione della macchina, ma all'uso scorretto della stessa. Quanto sopra considerati la velocità di avanzamento della gru pari a 3,6 km/h, la conformazione della cabina (che garantisce la piena visibilità all'operatore) e l'attuale stato dell'arte per le gru a ponte e a cavalletto definito dal punto 5.4.4.7 della EN 15011:2011+A1:2014.
RES 1.5.15	CONFORME
Motivazione:	in quanto per velocità di avanzamento della macchina, pari a 3,6 km/h, e per conformazione della cabina (che garantisce la piena visibilità e un vincolo alla posizione assumibile dall'operatore all'interno della cabina ovvero esclusivamente seduto), non sussistono rischi di essere sbalzati fuori dalla cabina in caso di urto/arresto contro gli arresti fissi delle vie di corsa. Quanto sopra anche alla luce dei requisiti previsti per le cabine di comando dalla norma EN 13557:2003.

Scheda tecnica 11

Denominazione della macchina: gru a cavalletto

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru a cavalletto bitrave con doppio carrello argano, formata da quattro gambe che collegano le testate di base



Anno di fabbricazione: 2016

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Data pubblicazione in GUUE

EN 15011:2011+A1:2014 "Apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e a Cavalletto"

11/0/2014

EN 13586:2004+A1:2008 "Apparecchi di sollevamento - Accessi

08/09/2009

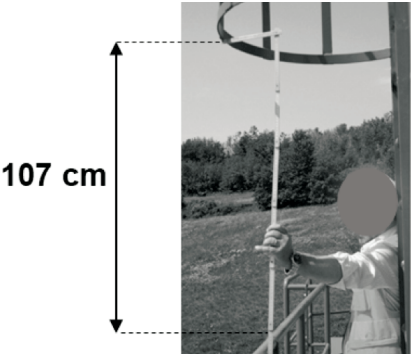
Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: infortunio non mortale

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di caduta dall'alto durante le fasi di accesso ai carrelli per attività di manutenzione



RES segnalato:	1.5.15 - Rischio di caduta 1.6.2 - Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento
	Le scale a pioli previste dal fabbricante per l'accesso ai carrelli sono solo parzialmente protette da una gabbia contro il rischio di caduta, lasciando uno spazio libero di 107 cm. 
Risultanze	
RES 1.5.15 e RES 1.6.2	NON CONFORMI
Motivazione:	in quanto non risulta garantito un livello di sicurezza almeno pari a quello definito dai punti 6.4.1 e 6.5.1 dalla EN 13586:2004+A1:2008. Il fabbricante non ha, infatti, previsto mezzi per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto ovvero non ha dotato la gabbia di protezione di misure aggiuntive atte a prevenire la caduta di una persona attraverso lo spazio libero tra la stessa gabbia e il parapetto, come richiesto al punto 6.5.1 della EN 13586:2004+A1:2008.

Scheda tecnica 12

Denominazione della macchina: gru a cavalletto

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru a cavalletto bitrave a cassone



Anno di fabbricazione: 2016

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Data pubblicazione in GUUE

EN 15011:2011+A1:2014 "Apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e a Cavalletto"

11/0/2014

EN 13586:2004+A1:2008 "Apparecchi di sollevamento - Accessi

08/09/2009

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: vigilanza

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di caduta dall'alto

RES segnalato: 1.5.15 - Rischio di caduta

- La scala a pioli, pur avendo un'altezza di 8 m, non risulta dotata di piattaforme di riposo.



Risultanze

--

[illegible]

Scheda tecnica 13

Denominazione della macchina: gru a torre	
CEN TC:	147
Descrizione sintetica della macchina: gru a torre a montaggio graduale con rotazione in alto	
Anno di fabbricazione: 2009	
Norma armonizzata di riferimento di tipo C: EN 14439:2006 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre	Data pubblicazione in GUUE 08/05/2007
Note: si precisa per le gru a torre immesse sul mercato ai sensi della 2006/42/CE, la versione della norma applicabile risulta la EN 14439:2006+A2:2009, che in ogni caso sulla specifica situazione di rischio non ha modificato le misure di protezione previste.	
Accertamento tecnico	
Motivo della segnalazione:	verifica periodica
Situazione di pericolo	

Descrizione della situazione di pericolo 1: oscillazione pericolosa del carico durante il normale funzionamento in caso di vento forte																																												
<table><tr><th>Scala Beaufort</th><th>Descrizione</th><th>Velocità del vento (km/h)</th></tr><tr><td>0</td><td>calma</td><td>0-1</td></tr><tr><td>1</td><td>bava di vento</td><td>2-5</td></tr><tr><td>2</td><td>brezza leggera</td><td>6-11</td></tr><tr><td>3</td><td>brezza</td><td>12-19</td></tr><tr><td>4</td><td>brezza vicace</td><td>20-28</td></tr><tr><td>5</td><td>brezza tesa</td><td>29-38</td></tr><tr><td>6</td><td>vento fresco</td><td>39-49</td></tr><tr><td>7</td><td>vento forte</td><td>50-61</td></tr><tr><td>8</td><td>burrasca moderata</td><td>62-74</td></tr><tr><td>9</td><td>burrasca forte</td><td>75-88</td></tr><tr><td>10</td><td>tempesta</td><td>89-102</td></tr><tr><td>11</td><td>fortunale</td><td>103-117</td></tr><tr><td>12</td><td>uragano</td><td>>117</td></tr></table>	Scala Beaufort	Descrizione	Velocità del vento (km/h)	0	calma	0-1	1	bava di vento	2-5	2	brezza leggera	6-11	3	brezza	12-19	4	brezza vicace	20-28	5	brezza tesa	29-38	6	vento fresco	39-49	7	vento forte	50-61	8	burrasca moderata	62-74	9	burrasca forte	75-88	10	tempesta	89-102	11	fortunale	103-117	12	uragano	>117		
Scala Beaufort	Descrizione	Velocità del vento (km/h)																																										
0	calma	0-1																																										
1	bava di vento	2-5																																										
2	brezza leggera	6-11																																										
3	brezza	12-19																																										
4	brezza vicace	20-28																																										
5	brezza tesa	29-38																																										
6	vento fresco	39-49																																										
7	vento forte	50-61																																										
8	burrasca moderata	62-74																																										
9	burrasca forte	75-88																																										
10	tempesta	89-102																																										
11	fortunale	103-117																																										
12	uragano	>117																																										
RES segnalato:	1.2.2 - Dispositivi di comando																																											
	La macchina è priva di un dispositivo di segnalazione che rilevi la velocità del vento massima consentita per un funzionamento sicuro della gru.																																											
Risultanze																																												
RES 1.2.2	RESO CONFORME																																											
Motivazione:	in quanto risulta che gli esemplari di gru a torre, commercializzati dopo la pubblicazione sulla GUUE della norma armonizzata EN 14439, sono stati dotati dispositivi che segnalano all'operatore l'approssimarsi e il raggiungimento della velocità del vento massima consentita per un funzionamento sicuro della gru. Quanto sopra in conformità a quanto prescritto al punto 5.4.2.10 della norma EN 14439:2006, che prevede la dotazione di anemometri per tutte le gru a torre (escluse le sole le gru a torre automontanti con altezza sotto gancio minore di 30 m).																																											



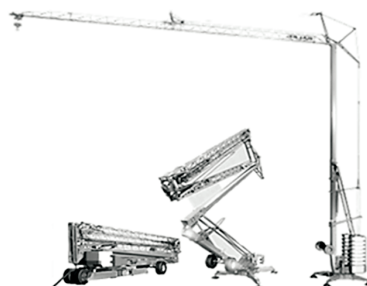
Scheda tecnica 14

Denominazione della macchina: gru a torre

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru a torre automontante montata su carro che sostiene la ralla di rotazione e la piattaforma girevole

Anno di fabbricazione: 2009



Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

EN 14439:2006 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre

Data pubblicazione in GUUE

08/05/2007

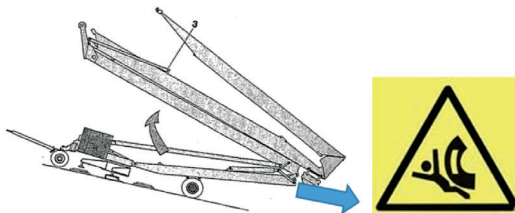
Note: si precisa per le gru a torre immesse sul mercato ai sensi della 2006/42/CE, la versione della norma applicabile risulta la EN 14439:2006+A2:2009, che in ogni caso sulla specifica situazione di rischio non ha modificato le misure di protezione previste.

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: infortunio mortale

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: rischio di instabilità in fase di montaggio della gru in caso di installazione su terreno non pianeggiante



RES segnalato:	1.7.4 - Istruzioni per l'uso
	Le istruzioni non contengono i dettagli relativi ai limiti di pendenza ammessi in fase di montaggio necessari per consentire il completamento in sicurezza del suddetto processo.
Risultanze	
RES 1.7.4	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha provveduto ad inserire l'avvertenza in merito ai limiti di pendenza massimi ammissibili per consentire il montaggio in sicurezza della gru. Quanto sopra garantisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello definito dal punto 5.6 della EN 12644-1: "Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego ed il collaudo - Istruzioni" (richiamata al punto 7.2.1 della EN 14439:2006 per la redazione delle istruzioni delle gru a torre).



Scheda tecnica 15

Denominazione della macchina: gru a torre

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: gru a torre a montaggio graduale con rotazione in alto



Anno di fabbricazione: 2008

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Data pubblicazione in GUUE

EN 14439:2006 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre

08/05/2007

Note: la norma non fornisce presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, in quanto sostituita dalla EN 14439:2006+A2:2009, che in ogni caso sulla specifica situazione di rischio non ha modificato le misure di protezione previste.

Accertamento tecnico

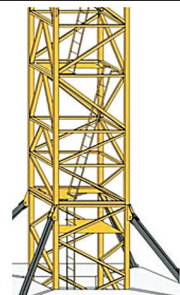
Motivo della segnalazione: verifica periodica

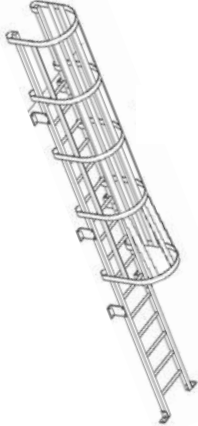
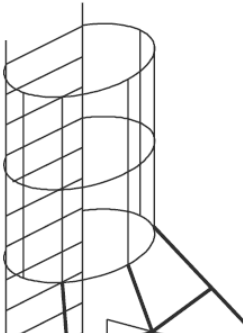
Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di caduta superiore a 5 m in fase di accesso alla cabina di comando, utilizzando la scala a pioli posta all'interno della struttura della torre



**PERICOLO
DI
CADUTA**



RES segnalati:	1.5.15 - Rischio di caduta 1.6.2 - Mezzi di accesso
	La scala a pioli prevista dal fabbricante per garantire l'accesso alla cabina di comando non è provvista di protezione contro la caduta
Risultanze	
RES 1.5.15 RES 1.6.2	RESI CONFORMI
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha provveduto a dotare la scala a pioli di anelli di protezione collegati mediante barre longitudinali, atti a costituire una gabbia di protezione con diametro interno dell'anello pari 0,7 m. Tale soluzione garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello definito dal punto 5.4.4 della EN 14439:2006 che prevede che i mezzi di accesso siano conformi a quanto previsto alla EN 13586. 

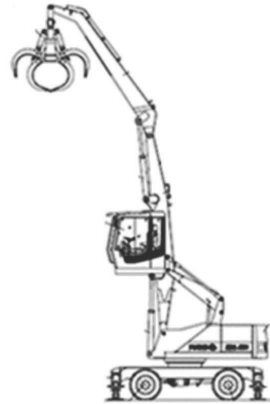
Scheda tecnica 16

Denominazione della macchina: caricatori per la movimentazione dei materiali (material handler)

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: macchina destinata primariamente al sollevamento/movimentazione di materiale sfuso (rottami ferrosi, metalli, legname e rifiuti industriali/edili) mediante l'utilizzo di diversi organi di presa.

La macchina può operare su ruote o su stabilizzatori, è comunemente dotata di cabina di guida elevabile. Il caricatore può essere anche destinato, come funzione secondaria/saltuaria, ad operazioni di scavo con una cucchiaina o una benna.



PINZA DA LEGNO BENNA DA SELEZIONE BENNA MORDENTE



Anno di fabbricazione: 2012

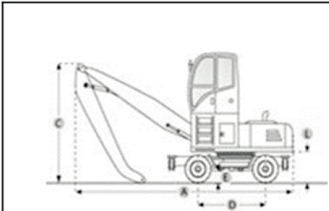
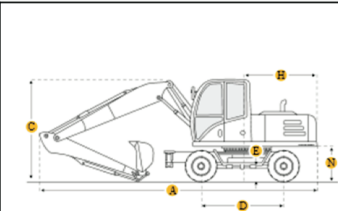
Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: verifica periodica

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: la macchina risulta dotata esclusivamente di un dispositivo di segnalazione acustica che avverte l'operatore del raggiungimento della capacità limite di movimentazione di carichi o del momento limite corrispondente.



<i>Sovraccarico</i> Con il dispositivo di segnalazione sovraccarico attivato, sul relativo interruttore si illumina un LED verde. Se la macchina raggiunge una zona critica (carico troppo pesante, sbraccio troppo esteso), viene emesso un segnale acustico.	
RES segnalato:	4.2.2 Controllo delle sollecitazioni
	La macchina, pur presentando un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg, risulta priva di un dispositivo che impedisca i movimenti pericolosi in caso di sovraccarico o di superamento del momento di rovesciamento.
Risultanze	
RES 4.2.2	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante, pur trattandosi di una macchina destinata al sollevamento di carichi, non ha previsto un dispositivo di controllo delle sollecitazioni. Il fabbricante, infatti, ha adottato le norme EN 474-1:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali e EN 474-5:2006+A2:2012 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici per garantire conformità alla Direttiva, che però si riferiscono esclusivamente agli escavatori così come definiti al punto 3.1 della EN 474-5. Il caricatore, seppure assomigli apparentemente per molti aspetti ad un escavatore è una macchina mobile principalmente destinata a sollevare/movimentare carichi e non già una macchina destinata primariamente a scavare da ferma per mezzo di una benna che può anche essere destinata alla movimentazione dei carichi.  CARICATORE  ESCAVATORE
Note: per quanto riguarda le macchine che si muovono su rotaia la norma EN 15746-2:2010+A1:2011 prevede che laddove siano destinate al sollevamento di carichi siano equipaggiate con indicatore di carico che segnali all'operatore il carico che può sollevare nella data posizione. Detto dispositivo deve essere sempre operativo quando la macchina assolve funzioni di sollevamento, mentre può essere disabilitato per altre funzioni, mediante chiave estraibile in posizione del dispositivo operativo. Deve essere previsto un avviso al raggiungimento del 90% e del 105% del carico (cfr. sezione 5.11.4 della EN 15746-2:2010+A1:2011).	

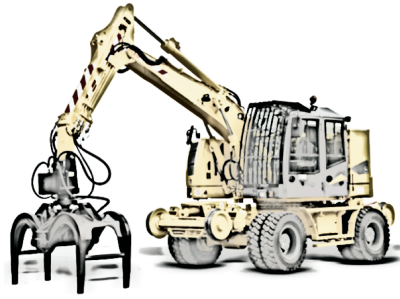
Scheda tecnica 17

Denominazione della macchina: caricatori per la movimentazione dei materiali (material handler)

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: macchina destinata esclusivamente alla manutenzione di linee ferroviarie e all'uso su rotaia; su ruote è prevista esclusivamente la dislocazione.

Può essere attrezzata con diversi accessori: pinze sollevamento binari, bilancini idraulici o meccanici per movimentazione traversine, rinalzatore, benne per i diversi impieghi, martello idraulico, trinciatrice per taglio arbusti ed altri tipi di attrezzature.



Anno di fabbricazione: 2014

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

Data pubblicazione in GUUE

EN 15746-2:2010+A1:2011 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza

29/02/2012

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: verifica periodica

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di sovraccarico determinato dall'esclusione dell'indicatore di carico e dalla mancanza di un dispositivo che arresti i movimenti pericolosi quando si raggiunge il 105% del carico nominale. Il fabbricante, infatti, ha previsto esclusivamente un indicatore di carico, azionabile mediante un interruttore a chiave estraibile in posizione OFF (ON: indicatore inserito; OFF indicatore disattivato), che consente l'esclusione del suddetto dispositivo in caso di attività diverse dal sollevamento carichi.



RES segnalato:	4.2.2 Controllo delle sollecitazioni
	La macchina, pur presentando un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg, risulta priva di un dispositivo che impedisca i movimenti pericolosi in caso di sovraccarico o di superamento del momento di rovesciamento. Il dispositivo indicatore di carico inoltre risulta facilmente eludibile, risultando disattivabile con un dispositivo a chiave.
RES segnalato:	1.7.4.2 Contenuto delle istruzioni
	Nelle istruzioni il fabbricante non ha chiaramente specificato i casi in cui il dispositivo indicatore di carico può essere disabilitato.
Risultanze	
RES 4.2.2	NON CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante, pur trattandosi di una macchina destinata al sollevamento di carichi, non ha previsto un dispositivo che impedisca i movimenti pericolosi qualora si raggiunga il 105% del carico nominale. Il fabbricante, infatti, ha adottato esclusivamente un indicatore di carico che segnala all'operatore il raggiungimento del 90% del carico nominale e il superamento dello stesso. Tale dispositivo risulta facilmente eludibile, in quanto è possibile escluderlo agendo su un'apposita chiave, estraibile solo in posizione di dispositivo indicatore disabilitato, senza tra l'altro fornire alcuna indicazione di tale esclusione. Quanto sopra in difformità a quanto previsto dai punti 5.11.4.1 e 5.11.4.3 della EN 15746-2:2010+A1:2011, secondo i quali l'indicatore di capacità nominale deve: - emettere un segnale acustico e visivo per l'operatore quando il carico raggiunge il 90% del carico nominale; - far cessare il sollevamento o l'aumento del momento di carico quando il carico raggiunge il 105% del carico nominale; - essere escluso solo per operazioni diverse dal sollevamento mediante azione su una chiave estraibile in posizione di indicatore attivo (condizione questa segnalata mediante luce blu continua posta all'esterno della macchina).
RES 1.7.4	NON CONFORME
	in quanto nelle istruzioni il fabbricante non esplicita i casi in cui è prevista la disattivazione dell'indicatore di carico né rafforza l'importanza che l'indicatore sia operativo durante le operazioni di sollevamento, ma si limita a descrivere l'interruttore a chiave a tal fine predisposto sulla macchina. Quanto sopra in difformità a quanto previsto ai punti 5.11.4.1 e 8.2.1 lettera aa) della EN 15746-2:2010+A1:2011.
Note: la EN 15746-2:2010+A1:2011 tratta esclusivamente le macchine che operano su rotaia, per cui le indicazioni in essa fornite costituiscono riferimento per lo stato dell'arte esclusivamente per tale tipologia di caricatori.	

Scheda tecnica 18

Denominazione della macchina: argano elettrico per sollevamento e traino

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: argano elettrico destinato esclusivamente al tiro da terra con portata di 250 kg, avente un motore asincrono a corrente alternata di tipo autofrenante.



Anno di fabbricazione: 2009

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

**Data pubblicazione
in GUUE**

EN 14492-1:2006 - Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi ad azionamento motorizzato - Parte 1: Argani ad azionamento motorizzato

08/05/2007

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: vigilanza

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo 1: pericolo di trascinamento, abrasione, impigliamento e schiacciamento, determinato dal contatto con la fune in avvolgimento sul tamburo.

RES segnalato:	1.3.7 - Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
	Il tamburo intorno al quale si avvolge la fune, che può ruotare a velocità elevata (1300 giri/min), è privo di un'adeguata protezione contro i rischi meccanici, in particolare di trascinamento, abrasione, impigliamento e schiacciamento.  
Risultanze	
RES 1.3.7	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha aggiornato le istruzioni a corredo della macchina, chiarendo la corretta modalità di utilizzo dell'elevatore. Nelle istruzioni, infatti, il fabbricante ha chiarito che l'elevatore deve essere collocato in una zona protetta non accessibile e che l'unico sistema di comando previsto è rappresentato da un comando a filo della lunghezza di 4 m; misure queste che, garantendo la distanza dell'operatore nella normale posizione di lavoro e l'assenza di eventuali persone terze nella zona adiacente, evitano l'ingresso accidentale di parti del corpo. Quanto sopra in conformità al punto 5.7.2 della norma EN 14492-1:2006 - Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi ad azionamento motorizzato - Parte 1: Argani ad azionamento motorizzato.

Scheda tecnica 19

Denominazione della macchina: gancio inforcabile

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina:
 attrezzatura destinata all'accoppiamento con un carrello industriale immesso sul mercato da un differente fabbricante per consentire il sollevamento di carichi sospesi non superiori a 1000 kg.
 Il dispositivo viene fissato alle forche tramite due viti.



Anno di fabbricazione: 2014

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: verifica periodica

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di instabilità dell'attrezzatura nel suo complesso (carrello attrezzato con gancio inforcabile) determinata da un errato accoppiamento da parte dell'utilizzatore.

Il fabbricante, infatti, ha immesso sul mercato il gancio inforcabile come accessorio di sollevamento e non ha previsto nelle istruzioni le indicazioni necessarie a consentirne il montaggio e l'impiego in sicurezza con la macchina base carrello non destinato in origine al sollevamento di carichi sospesi, come previsto per le attrezzature intercambiabili.

Art. 5 della direttiva 2006/42/CE

violazione delle procedure d'immissione sul mercato definite dall'art. 5 della direttiva 2006/42/CE

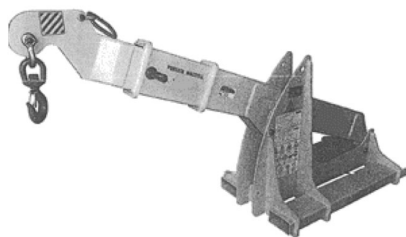
RES segnalato:	1.7.4.2 Contenuto delle istruzioni
	nelle istruzioni il fabbricante non ha fornito indicazioni per la scelta della macchina base con la quale accoppiare in sicurezza il gancio inforcabile, rendendo in tal modo possibile la selezione di abbinamenti che non assicurano la conformità dell'assemblaggio realizzato.
Risultanze	
Art. 5 della direttiva 2006/42/CE	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante ha modificato la dichiarazione CE di conformità del gancio, trattando lo stesso come un'attrezzatura intercambiabile. Il gancio, infatti, conferisce al carrello la nuova funzione di sollevamento di carichi sospesi [cfr. art. 2 lettera b) della direttiva 2006/42/CE].
RES 1.7.4.2	1.7.4.2 RESO CONFORME
	in quanto nelle istruzioni il fabbricante ha fornito le indicazioni necessarie a individuare la macchina base con la quale accoppiare in sicurezza il gancio, specificando marche e modelli dei carrelli industriali idonei ad un abbinamento sicuro e riportando per ciascun allestimento la tabella della portata residua del carrello elevatore.
Note: la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 24/12/2012 ha diffuso il parere del gruppo di lavoro macchine della Commissione europea, secondo il quale i dispositivi inforcabili per sollevamento carichi sospesi si configurano come attrezzature intercambiabili. Dette attrezzature, pertanto, devono recare la marcatura CE, essere accompagnate da dichiarazione CE di conformità alla direttiva macchine e da istruzioni che specificano il tipo o tipi di carrelli con cui sono destinate ad essere montate o, se necessario, gli specifici modelli dei carrelli, oltre alle informazioni per il corretto montaggio e utilizzo.	

Scheda tecnica 20

Denominazione della macchina: prolunga inforcabile

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: attrezzatura destinata all'accoppiamento con un carrello industriale immesso sul mercato da un differente fabbricante per consentire il sollevamento di carichi sospesi con portata pari a 2000 kg.



Anno di fabbricazione: 2014

Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: vigilanza

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo: pericolo di sovraccarico o instabilità dovuti alla mancanza di un controllo delle sollecitazioni, nonostante l'inforcabile presenti una portata superiore a 1000 kg. Inoltre, secondo quanto riportato nelle istruzioni il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della macchina (e più precisamente dall'accoppiamento realizzato prolunga-carrello), per cui il posto di guida non risulta munito di una targa dei carichi che indichi, sotto forma di tabelle o di diagrammi, i carichi di utilizzazione consentiti per ogni singola configurazione.

RES segnalato: 1.7.4.2 i) - Contenuto delle istruzioni

Nelle istruzioni il fabbricante non fornisce informazioni sufficienti a consentire la selezione della macchina base che garantisca la conformità dell'insieme realizzato; l'unica informazione riportata, infatti, riguarda la portata minima che il carrello industriale dovrebbe presentare, mentre si demanda all'utilizzatore la definizione dei carichi sollevabili, attraverso calcolazioni di non facile applicazione.

RES segnalato:	4.2.2 - Controllo delle sollecitazioni
	Nonostante l'inforcabile abbia una portata superiore a 1000 kg, il fabbricante non ha previsto la dotazione di un dispositivo di controllo delle sollecitazioni né ha prescritto, per quanto attiene la selezione della macchina base con cui accoppiare in sicurezza l'inforcabile, restrizioni riguardanti la dotazione di un tale dispositivo sul carrello.
RES segnalato:	4.3.3 - Macchine di sollevamento
	Il posto di guida non risulta munito di una targa dei carichi che indichi, sotto forma di tabelle o di diagrammi, i carichi di utilizzazione consentiti per ogni singola configurazione dell'accoppiamento carrello base/prolunga inforcabile.
Risultanze	
RES 1.7.4 i)	RESO CONFORME
Motivazione:	In quanto il fabbricante ha previsto la predisposizione di un manuale di istruzioni per ciascun allestimento realizzato, riportando: - il tipo e la matricola del carrello elevatore sul quale viene installato il "braccio gru"; - l'avvertenza secondo cui la destinazione e la configurazione d'uso indicate sono le uniche ammesse per l'attrezzatura e la compatibilità con il carrello elevatore è data dalla tabella di portata residua e [...] vale solo per l'accoppiamento dato.
RES 4.2.2	RESO CONFORME
Motivazione:	In quanto il fabbricante per ciascun allestimento realizzato provvede, secondo la tabella delle portate corrispondente allo specifico accoppiamento, a dotare l'attrezzatura di dispositivo di controllo delle sollecitazioni, in base alle prescrizioni di cui al presente requisito.
RES 4.3.3	RESO CONFORME
Motivazione:	in quanto il fabbricante per ciascun allestimento realizzato ha previsto la dotazione di una tabella dei carichi da apporre sulla macchina per garantire la stabilità del complesso carrello-attrezzatura intercambiabile.

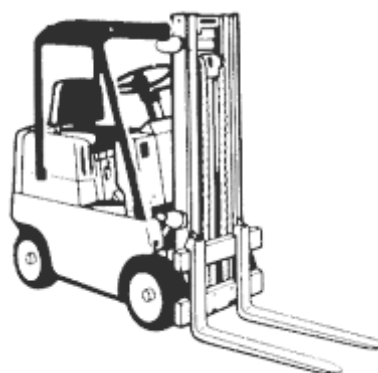
Scheda tecnica 21

Denominazione della macchina: carrello elevatore con forche a sbalzo

CEN TC: 147

Descrizione sintetica della macchina: veicolo dotato di ruote, concepito per trainare, trasportare, impilare, spingere, sollevare o disporre su scaffalature carichi e azionato da operatore a bordo.

N.B.: il carrello industriale non rientra nel regime di verifica, non trattandosi di apparecchio di sollevamento (cfr. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 5/03/2013, in appendice). Tuttavia, qualora a tali macchine vengono applicati dispositivi/attrezzature per il sollevamento carichi sospesi, l'abbinamento si configura come un apparecchio di sollevamento di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.



Anno di fabbricazione: 2009

Norma armonizzata di riferimento di tipo C:

**Data pubblicazione
in GUUE**

EN 1726-1:1998+A1:2003 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20 000 N compresi - Parte 1: Requisiti generali

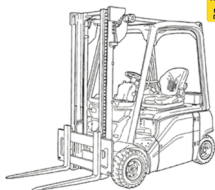
02/08/2006

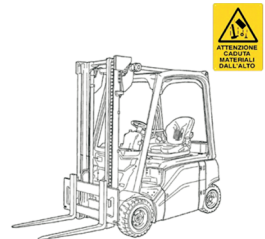
Accertamento tecnico

Motivo della segnalazione: vigilanza

Situazioni di pericolo

Descrizione della situazione di pericolo 1: pericolo di caduta di oggetti minuti addosso all'operatore.		
RES segnalato:	1.3.3 - Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti	
	La zona tra i due montanti di traslazione del sollevatore non risulta protetta e ciò comporta il rischio di caduta di oggetti minuti verso l'operatore posto nella posizione di comando.	
Descrizione della situazione di pericolo 2: pericolo di cesoiamento delle mani tra i montanti durante la salita/discesa delle forche		 
RES segnalato:	1.3.8 - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili	
	La zona tra i due montanti di traslazione del sollevatore non risulta protetta e ciò comporta il rischio di cesoiamento per l'operatore durante la fase di movimentazione delle forche.	
Risultanze		
RES 1.3.3	CONFORME	
Motivazione:	in quanto il carrello, destinato a sollevare carichi ad un'altezza superiore a 1800 mm, è stato dotato di un tetto di protezione amovibile, per proteggere l'operatore dalla caduta di oggetti durante la movimentazione delle forche; detto tettuccio risulta inoltre predisposto per accogliere un dispositivo supplementare atto a contenere l'eventuale caduta di oggetti minuti, da applicare in base alla tipologia di carico movimentato (come chiarito nelle istruzioni). Quanto sopra in conformità alle previsioni dei punti 5.9.1.2 e 7.2.2 della EN 1726-1:1998+ A1:2003. Il fabbricante inoltre ha previsto una targhetta apposta sulla macchina nella quale è esplicitato il pericolo di caduta di materiale.	





RES 1.3.8	CONFORME
Motivazione:	in quanto, sulla base delle misure fornite dal fabbricante, è evidente che dalla normale posizione di guida prevista per l'operatore non è possibile raggiungere i montanti su cui scorrono le forche e pertanto non è necessario prevedere mezzi di protezione. Quanto sopra in conformità alle previsioni del punto 5.7.7.1 della EN 1726-1:1998+ A1:2003. 

Appendice - Documentazione

Note e istruzioni per la compilazione della segnalazione – Ministero dello sviluppo economico

NOTA GENERALE

È necessario reperire la dichiarazione CE di conformità della macchina o la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina oggetto della segnalazione di presunta non conformità, in quanto questi documenti costituiscono la dichiarazione legale rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario che certifica che la macchina o la quasi-macchina di cui trattasi è conforme a tutte (o a parte, per le quasi macchine) le disposizioni pertinenti della direttiva macchine.

Questi documenti, pertanto, sono propedeutici all'attivazione di qualsiasi azione di sorveglianza del mercato; laddove non risulti reperibile la dichiarazione CE di conformità sarà necessario che il soggetto segnalante accerti l'identità del fabbricante, esaminando la marcatura CE apposta sulla macchina e allegandone una foto alla segnalazione.

Particolare attenzione va posta agli insiemi di macchine. Affinché un gruppo di macchine o di quasi-macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti tutti i criteri che seguono:

- le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell'insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l'insieme;
- le unità costitutive dell'insieme hanno un sistema di comando comune.

Il primo elemento da accertare è la comune funzione: quello che in un insieme dovrebbe verificarsi è la "cooperazione" di tutti i componenti per il raggiungimento di un comune obiettivo, che può essere la produzione di un prodotto quanto l'effettuazione di una specifica operazione, che prevede fasi diverse e quindi macchine o quasi macchine distinte per poterle espletare.

Il comune scopo, tuttavia, non è sufficiente, ma deve anche verificarsi che le unità costitutive dell'insieme risultino funzionalmente collegate ovvero che l'attività di ciascun componente influisca direttamente sul funzionamento di altre unità (è il caso, ad esempio, della presenza di sensori di processo ovvero altre tipologie di dispositivo che non consentano l'avvio di una parte dell'insieme laddove dovesse mancare l'alimentazione del prodotto).

Queste due condizioni non sono comunque esaustive per individuare un insieme: è necessario, infatti, che sia previsto anche un sistema di comando comune, ovvero un sistema che risponde ai segnali in arrivo dagli elementi dell'insieme, dagli operatori, dai dispositivi di comando esterni o da qualsivoglia altra combinazione di questi fattori e genera dei segnali in uscita corrispondenti verso gli azionatori delle macchine o quasi macchine, determinando l'operazione che si intende far eseguire. Questo significa che la presenza, soprattutto in impianti di grandi dimensioni come quelli industriali, di sistemi comuni di controllo della produzione non è sufficiente a qualificare un insieme di macchine, ma deve accertarsi che sia previsto un comune sistema di comando.

Laddove si accerti che gli elementi costitutivi sono collegati in modo da formare un insieme, deve individuarsi un fabbricante nella persona che lo ha realizzato o messo in servizio, quale responsabile di tutte le procedure di immissione sul mercato prescritte dalla Direttiva, tra cui anche il rilascio della dichiarazione CE di conformità e l'apposizione della marcatura.

Contrariamente, laddove le macchine o quasi macchine, seppure collegate tra loro, mantengono la loro indipendenza di funzionamento, non si tratta di insiemi di macchine, bensì ciascun componente andrà trattato separatamente, in termini di responsabilità in fase di immissione sul mercato.

Si possono presentare i seguenti casi:

- 1- i costituenti l'insieme sono macchine marcate CE;
- 2- i costituenti l'insieme sono macchine non marcate CE;
- 3- i costituenti l'insieme sono quasi-macchine;
- 4- una combinazione dei precedenti

In ognuno dei casi sopra elencati la data di fabbricazione dell'insieme è da riferirsi al momento in cui materialmente questo è stato costituito, assemblando i diversi componenti. Può capitare, pertanto, che l'insieme, seppure costituito da sole macchine prive di marcatura CE, debba essere assoggettato alle procedure previste dalla direttiva macchine, se lo stesso è stato realizzato dopo l'entrata in vigore della suddetta direttiva.

Qualora non si rintraccino dichiarazione CE di conformità e/o marcatura è necessario accertare che, all'atto della fornitura dell'insieme, non sia stata identificata alcuna figura che contrattualmente abbia assunto il ruolo di fabbricante. In questi casi gli obblighi relativi all'attestazione di conformità del prodotto ricadono su chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse ovvero le metta in servizio, anche per uso proprio, e quindi anche sul datore di lavoro/utilizzatore (nel momento in cui le mette a disposizione dei propri lavoratori).

Nel caso di insiemi di macchine la segnalazione di presunta non conformità va riferita all'insieme, per cui è necessario individuare il fabbricante di quest'ultimo e reperire dichiarazione CE di conformità e marcatura. Nel caso in cui si accerti che la violazione è riconducibile esclusivamente alla messa in servizio senza aver rilasciato la dichiarazione CE di conformità, l'organo di vigilanza deve procedere con la sanzione di cui all'art. 23 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza attivare la procedura di segnalazione di cui all'art. 70 c.4 del medesimo decreto.

DATI RELATIVI ALLA MACCHINA

- Nel campo "macchina (o quasi macchina)" riportare la denominazione assegnata dal fabbricante al prodotto ovvero il nome comune della categoria di attrezzature cui l'esemplare specifico appartiene, indicato nella dichiarazione CE di conformità, nelle istruzioni ovvero sulla marcatura apposta sulla macchina.
- Nel campo modello riportare il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al tipo di macchina, da reperire sulla dichiarazione CE di conformità, nelle istruzioni ovvero sulla marcatura apposta sulla macchina.
- Nel campo "matricola o numero di serie" riportare il numero che il fabbricante ha adottato per identificare il singolo esemplare di macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo da reperire sulla dichiarazione CE di conformità ovvero sulla marcatura apposta sulla macchina.
- Nel campo "anno di costruzione" indicare la data riportata sulla marcatura CE.
- Nel campo "la macchina risulta ancora in produzione" riportare le informazioni reperite dal fabbricante o dal suo mandatario, se la ditta è ancora attiva; sarebbe opportuno inoltre verificare sul sito web e/o sui cataloghi del fabbricante dette informazioni.
- Nel campo "compresa nell'allegato IV" indicare se la tipologia di macchina è una di quelle previste nell'allegato IV alla Direttiva. A tal fine si precisa innanzitutto che l'elenco riportato nell'allegato deve ritenersi esaustivo, per cui non è possibile considerare altri prodotti per assimilazione; in caso positivo, specificare se

la dichiarazione CE di conformità riporta i dati dell'Organismo notificato ovvero i riferimenti della norma armonizzata di tipo C pubblicata in GUUE. È utile verificare anche l'autorizzazione dell'organismo notificato all'epoca della redazione del certificato (banca dati NANDO).

Si rammenta, infatti, che per le macchine soggette alla Direttiva 2006/42/CE, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del d.lgs. 17/2010, se la macchina è fabbricata conformemente ad una o più norme armonizzate di tipo C, pubblicate sulla GUUE, nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario non è tenuto a rivolgersi ad un organismo notificato, ma può applicare la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII. L'adozione di tale procedura deve essere verificata rintracciando sulla dichiarazione CE di conformità gli estremi della/e norma/e armonizzata/e adottata/e che consentono al fabbricante di non rivolgersi ad un organismo notificato.

- Il campo "esemplare unico" deve essere contrassegnato solo se si è accertato che trattasi di:
 - macchina costruita o auto costruita su specifiche dell'utilizzatore;
 - macchina non di serie o comunque non rintracciabile sul sito web e/o sui cataloghi del fabbricante;
 - insieme di macchine e/o quasi macchine costruito o autocostruito su specifiche dell'utilizzatore (impianti complessi, linee di produzione, ecc.);

In ogni caso prima della segnalazione dovrà essere richiesta conferma al fabbricante o al suo mandatario (se la ditta è ancora attiva) che trattasi di un esemplare unico.

DATI RELATIVI AL FABBRICANTE

In questa sezione riportare quanto rilevabile nella dichiarazione CE di conformità ovvero sulla marcatura o nelle istruzioni.

DATI RELATIVI AL MANDATARIO

In questa sezione riportare quanto rilevabile nella dichiarazione CE di conformità ovvero sulla marcatura.

Per quanto attiene il mandatario va precisato quanto segue. Il fabbricante stabilito al di fuori dell'UE non è comunque obbligato a designare un mandatario: egli potrà assolvere a tutti i suoi obblighi direttamente.

La possibilità di nominare un mandatario nell'UE è data ai fabbricanti di macchine o quasi-macchine, che siano o meno stabiliti nell'UE, per facilitare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Il mandatario deve ricevere mandato scritto dal fabbricante che specifichi espressamente quali degli adempimenti di cui all'articolo 5 della Direttiva 2006/42/CE gli sono affidati. Il ruolo del mandatario non va pertanto confuso con quello dell'agente commerciale o del distributore.

Il mandatario, se firma la dichiarazione CE di conformità, deve risiedere all'interno della UE.

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO

In questa sezione, per le macchine commercializzate in vigenza della Direttiva 2006/42/CE, riportare quanto rilevabile nella dichiarazione CE di conformità; in tale documento, infatti, devono essere sempre indicati il nome e l'indirizzo della persona stabilita nell'UE autorizzata a compilare e rendere disponibile alle autorità di sorveglianza del mercato il fascicolo tecnico.

Per le macchine marcate CE in vigenza della direttiva 98/37/CE i dati della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico vanno compilati solo nel caso in cui esista un mandatario.

CIRCOSTANZA DELL'ACCERTAMENTO

In questa sezione è sufficiente indicare il motivo da cui origina la segnalazione (infortunio, vigilanza, verifica periodica). In caso di infortunio nella sezione "Accaduto in occasione di" indicare una delle seguenti fasi lavorative:

- impiego
- trasporto
- riparazione/manutenzione
- pulizia
- montaggio/smontaggio
- altro (specificare)

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

In questa sezione riportare una sintetica descrizione della macchina (anche ricavata dalle istruzioni), della sua collocazione e del suo utilizzo, propedeutica ad una migliore comprensione della segnalazione di presunta non conformità.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO

In questa sezione descrivere le situazioni di pericolo rilevate, correlate ai requisiti di sicurezza successivamente indicati come presunti non conformi. Tale descrizione deve consentire la chiara e univoca individuazione dell'elemento pericoloso, della zona della macchina e del rischio che origina quando la macchina viene utilizzata nelle condizioni di uso e manutenzione previste dal fabbricante.

Si tenga conto che l'istruttoria scaturita dalla segnalazione è limitata alle presunte violazioni dei RES indicate.

È fondamentale verificare che le situazioni di pericolo rintracciate non discendano da condizioni di uso errate e/o manomissioni e/o modifiche della macchina rispetto a quanto previsto dal fabbricante e riscontrabile nelle istruzioni. Ad esempio, si deve accertare, mediante esame delle istruzioni, che l'utilizzo della macchina avvenga secondo le prescrizioni del fabbricante e per gli scopi previsti oppure che la carenza rilevata (ad es. mancanza di un riparo) sia imputabile al fabbricante e non discenda da un'alterazione/manomissione operata dall'utilizzatore.

SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ**1. VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMMISSIONE SUL MERCATO**

È possibile che le violazioni rilevate non riguardino esclusivamente i requisiti dell'allegato I alla direttiva, ma che la macchina risulti ugualmente in condizioni di non conformità, per violazione delle procedure di immissione sul mercato (in base a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. 17/2010). In questo campo, pertanto, dovranno essere indicate violazioni quali:

- indebita marcatura: apposizione della marcatura su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del d.lgs. 17/2010;
- assenza della marcatura CE, conforme all'art. 12, commi 1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformità;
- apposizione su una macchina di una marcatura non conforme al modello di marcatura CE prevista dalla Direttiva, vietata ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del d.lgs. 17/2010;

- mancato rispetto delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 9 del d.lgs. 17/2010 (in particolare per le macchine comprese nell'allegato IV ovvero la mancata sottoposizione alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, se le stesse sono state fabbricate non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'art. 4, comma 2, ovvero fabbricate seguendo norme armonizzate che non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute);
- non corretta redazione della dichiarazione CE di conformità rispetto a quanto previsto dall'allegato IIA o IIC della Direttiva 98/37/CE (DPR 459/96) o di cui all'allegato II della Direttiva 2006/42/CE (d.lgs. 17/2010). In particolare, per quanto attiene la firma della dichiarazione CE di conformità, si precisa che la stessa può essere firmata dall'amministratore della società del fabbricante/mandatario o da un altro rappresentante della stessa società cui è stata delegata la responsabilità. L'identità della persona incaricata dal fabbricante o dal suo mandatario di stilare la dichiarazione CE di conformità deve essere indicata accanto alla firma (per identità della persona si intende l'indicazione del nome e della posizione).

2. VIOLAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELL'ALLEGATO I

In questa sezione devono essere indicati esclusivamente i requisiti dell'allegato I ritenuti non conformi, specificando le motivazioni dalle quali scaturisce tale valutazione e la/e situazione/i di pericolo che ne discende/ono. L'illustrazione delle argomentazioni deve consentire l'inequivocabile individuazione dell'elemento pericoloso e della zona della macchina in cui l'elemento si trova, specificando le condizioni rilevate per le quali si ha motivo di sostenere il mancato rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine. È indispensabile riportare in tale sezione **elementi oggettivi** (quali misurazioni, risultati di prove, ecc.) che possano dettagliare e supportare la non conformità riscontrata. Ad esempio, nel caso di mancato rispetto del res 1.3.7 è indispensabile specificare se la carenza sia determinata dalla totale assenza del riparo o da una soluzione ritenuta inadeguata allo scopo: in entrambi i casi il soggetto segnalante dovrà riportare i dati che consentono, sulla base dello stato dell'arte di riferimento, di sostenere oggettivamente quanto riportato, ad esempio fornendo indicazioni circa la distanza dell'elemento mobile pericoloso rispetto alle dimensioni del punto di possibile accesso.

In questa disamina nella contestazione di non conformità è opportuno, ove possibile, fare riferimento alle norme armonizzate alla Direttiva Macchine. In tale ottica, per corroborare la presunta non conformità ai RES, ove possibile, si dovrà fare riferimento alla norma tecnica armonizzata eventualmente applicata dal fabbricante ovvero alla norma tecnica armonizzata pubblicata in GUUE, applicabile all'epoca dell'immissione sul mercato dell'esemplare segnalato, riportando gli estremi (punto e versione) della norma armonizzata.

Si rammenta che, non essendo cogente l'applicazione di una norma, seppure armonizzata e pubblicata sulla GUUE, il mancato rispetto di una indicazione in essa contenuta non configura una presunta non conformità, ma in tali casi sarà necessario illustrare le motivazioni sulla base delle quali si sostiene che la soluzione adottata dal fabbricante non garantisca un livello di sicurezza equivalente a quello definito nella norma di riferimento.

In ogni caso si ricorda che le segnalazioni avanzate devono essere ricondotte ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I e non riferite ai punti della norma. Si ritiene particolarmente utile, per meglio oggettivare e descrivere quanto rilevato, prevedere di allegare:

- foto e/o video della macchina;
- istruzioni d'uso.

Si raccomanda di verificare che qualsiasi documento inviato si riferisca all'esemplare di macchina oggetto della segnalazione, onde evitare fraintendimenti che potrebbero compromettere o comunque ritardare l'azione dell'autorità di sorveglianza.

Si precisa che per quanto attiene le quasi macchine le segnalazioni di presunta non conformità possono essere riferite esclusivamente ai requisiti essenziali di sicurezza dichiarati dal fabbricante applicati e rispettati nella dichiarazione d'incorporazione.

ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE DELLA SEGNALAZIONE AL MISE

Nel rispetto dei dettami sulla dematerializzazione e digitalizzazione della PA, la segnalazione va spedita esclusivamente a mezzo PEC. Eventuali documenti digitali integrativi quali filmati e fascicoli fotografici di dimensioni superiori ai 50 MB devono essere spediti su supporto digitale non riscrivibile utilizzando la posta ordinaria e allegando la ricevuta del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per spedire precedentemente la segnalazione.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 24 dicembre 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Indu-
striali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

CIRCOLARE N. 30

Sede,

- Alle Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva Div. III
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni.
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro.
Alle ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni.
All' INAIL- ex ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro.
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
e p.c.
Al Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'Impresa e 'Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div. XVIII
Al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Uff. COSVIR III.

Loro Sedi

Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine- Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette "bracci gru".

A seguito delle varie segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, delle attrezzature in oggetto, alla direttiva macchine e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, fornire una serie di precisazioni.

Nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed il trasporto dei materiali. In particolare, per lo spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo così di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.

Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono, nell'uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in modo particolare alle previsioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III, tenere conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e verificare che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente "braccio gru", da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.

La questione è stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionale di sorveglianza del mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.

Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione:

"Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine. Il produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità. Le attrezzature intercambiabili devono essere fornite con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessa-

rio, facendo riferimento a modelli specifici. Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico."

In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di indirizzo.

Si distinguono i seguenti casi :

I - il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru - e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello, adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);

II - il fabbricante della prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru - non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru - è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru - dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;

III - l'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru - e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru -, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).

Infine, si richiama l'attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex articolo 71, comma 1 del citato decreto legislativo con le modalità previste dal decreto interministeriale 11.04.2011.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropiccolo)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro- Div. VI
tel. 06 46834917 - fax 06 46834886- Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it
3/3

AGA/circolare
braccio gru

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 9 del 5 marzo 2013**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

Organizzazioni

CM/Min. n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei
soggetti abilitati

e, p.c. a : Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo
Economico

LORO SEDI

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. VERBALI DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,

CM/Dir n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CM/Weir n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 – 00192 Roma

esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 *“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”*.

7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come *“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”* (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C))

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, *“si intendono onnicomprensive di tutte le spese”*, essendo escluse solo le imposte.

11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo PENNESI)

